

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 32 del 09-08-2023

Supplemento n. 171

mercoledì, 09 agosto 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>13</b>
<b>GIUNTA REGIONALE</b>	
- Dirigenza-Decreti .....	14
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 25 luglio 2023, n. 16175 - certificato il 27 luglio 2023	
R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS) ad uso potabile (prat. Sidit 3117/2023 C.L. n. DC 774/23-161).	
.....	14
DECRETO 25 luglio 2023, n. 16177 - certificato il 27 luglio 2023	
R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli nel Comune di Camaiore (LU), ad uso privato da acque superficiali (prat. Sidit n. 190963/2020 C.L. n. 4624).	
.....	18
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....	
DECRETO 26 luglio 2023, n. 16193 - certificato il 27 luglio 2023	
L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 2940/2023	
Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso dacqua (tratto tombato) cod. reticolo ex L.R. 79/2012 BV7135 con nuovo elettrodotto MT/BT in via Quarterora nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI). (rif. AUT. 2574188 ). Richiedente: E- distribuzione S.p.A.	
.....	23
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 25 luglio 2023, n. 16209 - certificato il 27 luglio 2023	
R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo della concessione di utilizzo acqua pubblica derivata dal Fosso Pagano nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) loc. Limestre, ad uso agricolo (prat. Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT) e concessione occupazione di area demaniale per n. 12 attrvarsamenti/interferenze.	
.....	33

## DECRETO 26 luglio 2023, n. 16228 - certificato il 27 luglio 2023

R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) loc. Corna fraz. Giuncugnano, con variante sostanziale (aumento di portata), (prat. SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454 LU).

39

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

## DECRETO 27 luglio 2023, n. 16307 - certificato il 28 luglio 2023

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2176/2023-1401/2023; Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Cerreto Guidi, Località Bassa.

44

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

## DECRETO 27 luglio 2023, n. 16314 - certificato il 28 luglio 2023

R.D. n. 1775/33 -rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), ad uso agricolo (prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT).

49

## DECRETO 27 luglio 2023, n. 16324 - certificato il 28 luglio 2023

R.D. n. 1775/33 - concessione di utilizzazione acqua dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), ad uso produzione di energia elettrica, pratica Sidit n. 164033/2020 C.L. n. 799 PT - approvazione della TAV. 1 rappresentante lo stato as-built dellimpianto idroelettrico, rettifica del valore della potenza nominale di concessione e presa d'atto della corretta installazione e taratura degli strumenti di misura.

54

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

## DECRETO 27 luglio 2023, n. 16335 - certificato il 28 luglio 2023

Pratica SiDIT n. 6117/2019 (Proc. n. 7114/2022) L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta di acqua potabile (tip.11) del fosso delle Zolferate (TS58550), in località podere Sarno nel comune di Roccalbegna (GR). Concessionario: La Terra di Neena Società Agricola A Responsabilità Limitata.

59

DECRETO 27 luglio 2023, n. 16348 - certificato il 28 luglio 2023

Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023  
 Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3).

68

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .

DECRETO 27 luglio 2023, n. 16376 - certificato il 28 luglio 2023

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 2575/2023. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di un sistema di smaltimento di reflui e relativo scarico nel corso dacqua denominato Botro della Fonte del Porca. Località Tre Colli, Comune di Calci (PI).

72

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .

DECRETO 31 luglio 2023, n. 16458 - certificato il 31 luglio 2023

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3399/2023-4711/2019; Codice locale n. 4556 ex SI 734. Rinnovo e modifica non sostanziale di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi (SI).

83

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .

DECRETO 27 luglio 2023, n. 16477 - certificato il 31 luglio 2023

R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 338/2023 -Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso dacqua, Fosso Carpani, e rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt del Fosso della Madonnina, nel Comune Portoferraio (LI). Richiedente: Terna S.p.A.

87

<p>DECRETO 27 luglio 2023, n. 16479 - certificato il 31 luglio 2023  R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016.  Pratica SIDIT n. 338/2023 -Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso dacqua Fosso Tombolo e rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome, in località Colmata, nel Comune Piombino (LI). Richiedente: Terna S.p.A.</p> <p>.....</p>	99
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 27 luglio 2023, n. 16489 - certificato il 31 luglio 2023  R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ad uso potabile (prat. SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU).</p> <p>.....</p>	111
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16537 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SIDIT n. 868/2022. Procedimento n. 1579/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 14403. Richiedente: Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola.</p> <p>.....</p>	116
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16539 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SIDIT 225/2021 Procedimento 3718/2023 GCVI - Acque. Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce SullArno (PI). Conceria IL CIGNO SRL.</p> <p>.....</p>	122
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16542 - certificato il 1 agosto 2023  R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3732/R - SIDIT n. 713/2023. Rinnovo concessione idraulica temporanea, per scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere (well-point), con recapito finale nel corso dacqua senza nome (TN31748), da condursi nel Comune di Forte dei Marmi (LU) rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 3611 del 24/02/2023.</p> <p>.....</p>	127
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....</p>	

<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16543 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SIDIT 4922/2022 GCVI Acque. Rilascio concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce SullArno (PI). CONCERTIA SIRTE SPA.</p> <p>.....</p>	132
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16544 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SIDIT 194965/2020 Procedimento 3867/2022 (codice locale n. LU2048). GCVI - Acque. Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acque sotterranee nel Comune Capannori (LU). Richiedente: EURO VAST S.p.A.</p> <p>.....</p>	138
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16545 - certificato il 1 agosto 2023  R.D. 523/1904 L. 37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 4019 - SIDIT n. 2892/2023. Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue urbane nel corso dacqua denominato Fosso dei Falaschi (BV5139) in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)</p> <p>.....</p>	142
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16546 - certificato il 1 agosto 2023  R.D.523/1904 L.37/1994 L.R.41/2018 Pratica n. 3438/I - Sidit n. 3806/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS).</p> <p>.....</p>	152
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16558 - certificato il 1 agosto 2023  R.D.523/1904 L.37/1994 L.R.41/2018 Pratica idraulica n. 3804/I - SIDIT n. 2325/2023 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Montignoso (MS).</p> <p>.....</p>	162
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16559 - certificato il 1 agosto 2023  R.D. n. 523/1904 - L.R. 80/2015 D.P.G.R. 60/R/2016. SIDIT 1338/2023. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Costruzione ed esercizio di n.7 linee elettriche in cavo interrato MT (15 kV) in uscita dalla Cabina Primaria denominata San Miniato, costruzione ed esercizio di una nuova congiungente in cavo aereo/interrato tra le linee MT esistenti Palaia e Castel del Bosco e ricostruzione ed esercizio di tratti di linee elettriche in cavo aereo MT (15 kV), interferenti con corsi dacqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in Località Varie, nei Comuni di San Miniato (PI) e Palaia (PI). (AUT_2344160). Richiedente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.</p> <p>.....</p>	172

<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16564 - certificato il 1 agosto 2023 Pratica SIDIT 642/2023 (codice locale PI3030). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI).</p> <p>.....</p>	184
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16565 - certificato il 1 agosto 2023 Pratica SiDIT n° 2400/431 del 2023 Concessione di uno scarico di acque reflue domestiche sul fosso Rondinaia (TS 34845) in Loc. I Forni Bagni San Filippo nel Comune di Castigioni d'Orcia (SI) - Cod. Locale n° 2474 O.I.</p> <p>.....</p>	190
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16566 - certificato il 1 agosto 2023 Prat. SiDIT n° 1780 del 2023 - Concessione demaniale per il progetto di recupero dei terreni in abbandono con la posa in opera di una recinzione e la realizzazione di n. 2 guadi in prossimità dei corsi dacqua T. Pecine (TS2668 e TS2591) e affluente (TS2592), in loc. San Giusto a Rentennano, nel comune di Gaiole in Chianti (SI).</p> <p>.....</p>	200
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16567 - certificato il 1 agosto 2023 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal Fosso delle Forracce (ex Fosso di Ristabbia) in loc. Pozza frazione Cutigliano nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), ad uso civile, (prat. SIDIT 2645/2021) e concessione attraversamento del corso d'acqua.</p> <p>.....</p>	210
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16569 - certificato il 1 agosto 2023 Prat. Si.Dit. n° 1596/2450 del 2023 e Cod. Locale n° 2455 O.I. - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti che prevedono la collocazione di un elettrodotto interrato di MT che attraversa il F. del Mulinello (TS12121) e il suo posizionamento in fiancheggiamento al ponte T. Rosia (TS13104) posto su Strada Comunale delle Padule Comune di Sovicille (SI), per il progetto per la connessione alla rete di una cabina di consegna facente parte della rete di distribuzione in capo ad e-distribuzione.</p> <p>.....</p>	216
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16572 - certificato il 1 agosto 2023 R.D. 523/1904 L.37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 3318/V - SIDIT n. 450/2023. Variante di Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di guado e ripristino sponde sul Torrente Turrite Cava (TN28448) e Rio della Fontana (TN 38412), in Loc. I Mulini nella Fraz. Fabbriche di Vallico nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU).</p> <p>.....</p>	226
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16575 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SiDIT n. 2740/2023 (Proc. n. 4057/2023) - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tip. 6.3) nel fosso del Pelagone (TC14887), a servizio di un complesso turistico-ricettivo, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Il Pelagone S.R.L.</p> <p>.....</p>	234
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16576 - certificato il 1 agosto 2023  R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, riguardante la domanda di rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola, ad uso agricolo (pratica Sidit n. 57690/2020 C.L. n. 2519 PI).</p> <p>.....</p>	245
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16580 - certificato il 1 agosto 2023  Pratica SiDIT 1383-2023 T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione acque superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello per irrigazione di orti familiari nel comune di Sarteano (SI).</p> <p>.....</p>	250
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16636 - certificato il 2 agosto 2023  R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Linara in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile (prat. Sidit 3013/2023 C.L. n. DC 132/23-6).</p> <p>.....</p>	254
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16637 - certificato il 2 agosto 2023  R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile (prat. Sidit 3020/2023 C.L. n. DC 763/23-6).</p> <p>.....</p>	258
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16640 - certificato il 2 agosto 2023  Pratica SiDIT n. 4073/2019 (Proc. n. 3566/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte sul fosso delle Righiere (TS37243), in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR).</p> <p>.....</p>	262
<p>DECRETO 31 luglio 2023, n. 16643 - certificato il 2 agosto 2023  Pratica SiDIT n. 4501/2022 T.U. 11/12/1933 n. 1775 Concessione di derivazione di acqua sotterranea in Loc. Terzo-Roselle da pozzo 3, individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 36 particella 22 per uso agricolo.</p> <p>.....</p>	272
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	



<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16644 - certificato il 2 agosto 2023  R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica ad suo potabile nel Comune di Lucca (LU) loc. Gattaiola (prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398).</p>	276
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16648 - certificato il 2 agosto 2023  R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di uno scarico meteorico con immissione nel Fosso Stregale, tratto tombato, oltre a sistemazioni nella fascia di rispetto di 10 metri, nell'ambito della costruzione di un asilo nido, esterno alla fascia di rispetto del corso dacqua, nei pressi di via Venezia, località Oste, nel comune di Montemurlo (PO). Pratica 4323 (SIDIT Pratica: 3379/2023).</p>	280
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16653 - certificato il 2 agosto 2023  Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex 1176/2010) T.U. 11/12/1933 n. 1775 Rinnovo Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Loc. Roselle individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 48 particella 58, per uso agricolo.</p>	288
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16655 - certificato il 2 agosto 2023  RD 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3778 - Pratica SIDIT 2998/2023_Conclusione negativa del procedimento avviato per la richiesta di concessione idraulica per l'attraversamento aereo temporaneo di corso dacqua identificato con il COD. TN 28239 con cavo elettrico BT nei pressi di via Fosdinovo Loc. Marina di Massa (Ms).</p>	292
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16657 - certificato il 2 agosto 2023  R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2890/2023-1918/2016; Codice locale n. 4462. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Casole d'Elsa, Località Capannino la Suvera.</p>	296
<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16659 - certificato il 2 agosto 2023  T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Pergine Valdarno (AR), Località La Vignaccia , per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 4485/2023-2757/2020 (Codice locale n. CSA2012_00017).</p>	300
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 1 agosto 2023, n. 16668 - certificato il 2 agosto 2023          Pratica SIDIT n. 408559/2020 (Proc. 1171/2023) T.U. 11/12/1933          n. 1775 Concessione di derivazione acqua da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Follonica (GR), al Foglio 20 particella 887, per uso civile.</p>	304
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16716 - certificato il 3 agosto 2023          T.U. 11/12/33 n.1775 Concessione di acque pubbliche superficiali per uso misto agricolo/civile Nuova concessione di prelievo da invaso Lago di Rezzano ubicato nel comune di Comune di Barberino di M.llo (FI), loc. Rezzano fraz. Galliano terreni NCT foglio 69 particella 195.Pratica: Sidit 411380-20; Locale 358. Derivazione superficiale ad uso misto agricolo/civile.</p>	308
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16718 - certificato il 3 agosto 2023          R.D.523/1904 L.37/1994 L.R.41/2018 Pratica idraulica n. 3985 - Sidit n. 3901/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU).</p>	312
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16730 - certificato il 3 agosto 2023          R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 6624/2022 - 4749/2022; Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Capraia e Limite, Località Podere Paradiso.</p>	321
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16732 - certificato il 3 agosto 2023          R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3922 (SIDIT n.3214/2023). Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Rio Bonazzera 2 (Fosso Laviello), in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU), occupata da uno scarico di acque di piovane.</p>	325
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16734 - certificato il 3 agosto 2023          R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3383/2023-413816/2020; Codice locale n. 187. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Vicchio, Località I PIANI.</p>	331

<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16748 - certificato il 3 agosto 2023  R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Arezzo, Località Loc. Libbia. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3944/2023-52908/2020 (Codice locale n. CSA2023_00033).</p> <p>.....</p>	335
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16749 - certificato il 3 agosto 2023  R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3851, pratica Sidit n.3046/2023. Concessione di unarea appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza di un corso dacqua senza nome che ha il codice TN35136 che verrà occupata da uno scarico di acque reflue, in prossimità della part. 1053 f. 48 del Comune Camaiore (LU) e della part. 492 f. 7 del Comune Viareggio (LU).</p> <p>.....</p>	339
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16751 - certificato il 3 agosto 2023  R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3814, pratica Sidit n. 3181/2023. Concessione di unarea appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso dacqua che ha il codice TN18305 che verrà occupata da uno scarico di acque reflue industriali in località Acquabianca nel comune di Minucciano (LU).</p> <p>.....</p>	346
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	
<p>DECRETO 2 agosto 2023, n. 16753 - certificato il 3 agosto 2023  R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3365/2023 - 4885/2016; Codice locale n. 4575. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località VIA DEI PLATANI N. 3.</p> <p>.....</p>	353
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 3 agosto 2023, n. 16754 - certificato il 3 agosto 2023  L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 SIDIT 3316 /2023 - Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per lattraversamento del Canale Rogio (TN39690) e per gli interventi previsti nella fascia di rispetto del corso dacqua con codice identificativo TN43672, per la realizzazione della ciclovia di interesse regionale Lucca Pontedera Tratto Lucca Capannori denominato Dalle Fonti alle Fontane, in Comune di Capannori (LU). Richiedente: Comune di Lucca.</p> <p>.....</p>	357
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	

DECRETO 2 agosto 2023, n. 16756 - certificato il 3 agosto 2023

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione 4576 EX.853 SI Sidi: Pratica 4887/2016 - Procedimento 1830/2023. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località FO-SCI. Derivazione n. RT202304040900440000001932071161557A.

..... 366

**SEZIONE**

**I**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16175 - Data adozione: 25/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS) ad uso potabile (prat. Sidit 3117/2023 C.L. n. DC 774/23-161).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD017892

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

## Considerato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Carrara n.955 del 02/06/1988, il Comune di Carrara, C.F.: 00079450458, ha rinunciato alla titolarità delle concessioni di derivazione acqua ad uso potabile, a favore di AMIA (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana e Acquedotto), disponendo che la stessa presentasse in seguito la domanda di rinnovo;
- con istanza del 11/11/1994, AMIA ha presentato istanza per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica, dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS), formato dalle sorgenti Ravenna, Pero, Pero Superiore e Ospedale, in località Cinque Fontane, che si è conclusa con la sottoscrizione del Disciplinare, rep. n.991 del 06/03/1996, approvato con decreto dirigenziale n.577 del 13/02/1997, fissando la scadenza al 10/11/2024;

- con Deliberazione n. 132 del 17/02/2003 la Giunta Regionale ha individuato come soggetti titolati per la volturazione delle concessioni ad uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato di cui alla L. 36/94, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ora Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.1 Toscana Nord (lasciando facoltà alle stesse di poter delegare al gestore unico del servizio idrico integrato a cui l'Autorità Idrica Toscana ha affidato il servizio);
- con Deliberazione n. 7 del 28/03/2003 l'Assemblea Consortile AATO n. 1 – Toscana Nord, ha stabilito che la titolarità di tali concessioni fosse della stessa Autorità;
- in base alla L. 36/94 e L.R. 81/95, con Deliberazione n. 19 del 25/11/2004, AATO n.1 ha affidato il Servizio Idrico Integrato a G.A.I.A. SpA (costituitasi il 22/10/2004), in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005;
- AATO 1 Toscana Nord, con istanza prot 40088 del 28/12/2007, ha chiesto il subingresso nella titolarità della concessione;
- con nota prot. 32681 del 24/01/2017, AIT rinuncia a favore di GAIA SpA;
- infine GAIA SpA il 13/03/2017 prot. n. 171993, ha presentato istanza di subingresso nella concessione di derivazione acqua dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS), composto dalle sorgenti Ravenna, Pero, Pero Superiore e Ospedale;

Visto il decreto R.T. n. 577 del 13/12/1997 con il quale è stato concesso a A.M.I.A. di derivare dalla Sorgenti Cinque Fontane (Bacino Carrione) in loc. Canale nel Comune di Carrara (MS), la portata di massimi mod. 0,13 (l/s 13,0) di acqua per uso potabile; la scadenza è stata fissata al 10/11/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 991 del 06/03/1996 e verso il pagamento del canone annuo;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 3117/2023 C.L. n. DC 774/23-161;

Ritenuto di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS), composto dalle sorgenti Ravenna, Pero, Pero Superiore e Ospedale, ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 577 del 13/12/1997 (prat. Sidit 3117/2023 C.L. n. DC 774/23-161), con la seguente prescrizione:

- GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 7.181,06 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;
- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 7.181,06 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 16/01/1996 quietanza n. 7, da: A.M.I.A.;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;



## DECRETA

1. di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dal gruppo sorgentizio Cinque Fontane nel Comune di Carrara (MS), composto dalle sorgenti Ravenna, Pero, Pero Superiore e Ospedale, ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 577 del 13/12/1997 (prat. Sidit 3117/2023 C.L. n. DC 774/23-161), con la seguente prescrizione:
  - GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 7.181,06 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;
  - la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;
2. di confermare la scadenza della concessione al 10/11/2024;
3. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 7.181,06 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 16/01/1996 quietanza n. 7, da: A.M.I.A.;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16177 - Data adozione: 25/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli nel Comune di Camaiore (LU), ad uso privato da acque superficiali (prat. Sidit n. 190963/2020 C.L. n. 4624).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD017909

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00, acquisita al protocollo in data 30/01/2023 con il n. 48634, presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli ad uso domestico e irrigazione di orto e giardino, nel Comune di Camaione (LU), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 59 del 06/02/2008 (prat. n. 4624);

Dato atto che in data 25/01/2023 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820 ed in data 04/07/2023 è stato effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 32,19 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 59 del 06/02/2008 con la quale è stata concessa la derivazione di acqua dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli ad uso domestico e irrigazione di orto e giardino senza restituzione delle acque nel Comune di Camaiore (LU), per la portata di medi moduli 0,00005 (litri/sec. 0,005); è stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 08/01/2008 contenente le clausole alle quali dovrà essere vincolata la concessione; la durata della concessione è stata stabilita per un periodo di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della determinazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e dietro il pagamento del canone annuo;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 59 del 06/02/2008, è stato definito in "uso privato da acque superficiali";

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 190963/2020 C.L. n. 4624;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento e che non ci sono variazioni rispetto a quanto precedentemente concesso;

Ritenuto di concedere al Richiedente, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli nel Comune di Camaiore (LU) FG 5Mappale 474, ad uso privato da acque superficiali, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 59 del 06/02/2008, per 365 gg/a, per ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 06/02/2023 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per una portata media di 0,005 l/s pari ad un volume di 158,0 mc/a (prat. Sidit n. 190963/2020 C.L. n. 4624);

Dato atto che il Concessionario, ai sensi del D.P.G.R. 51/R/2015, dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi effettivamente emunti, attraverso il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48 versato con c/c postale n. 72 del 30/09/2006, alla Tesoreria della Provincia di Lucca, conto n. 11771557;

Ritenuto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2023 di Euro 32,19 salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal canale di carico della diga Enel di Setriana, fraz. Casoli nel Comune di Camaiore (LU) FG 5Mappale 474, ad uso privato da acque superficiali, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 59 del 06/02/2008, per 365 gg/a, per

ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 06/02/2023 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per una portata media di 0,005 l/s pari ad un volume di 158,0 mc/a (prat. Sidit n. 190963/2020 C.L. n. 4624);

2. di comunicare, ai sensi del D.P.G.R. 51/R/2015, entro il 31 gennaio di ogni anno, i consumi effettivamente emunti, attraverso il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2023 di Euro 32,19 salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48 versato con c/c postale n. 72 del 30/09/2006, alla Tesoreria della Provincia di Lucca, conto n. 11771557;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1*

*dati identificativi*

*363fbce01a6b726ddc2cbee009f5ee8258bf1d77d345455ce020ba94dbcc4b9e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16193 - Data adozione: 26/07/2023**

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 2940/2023 Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso d'acqua (tratto tombato) cod. reticolo ex L.R. 79/2012 BV7135 con nuovo elettrodotto MT/BT in via Quarterora nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI). (rif. AUT. 2574188 ). Richiedente: E- distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018117

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e



riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l’istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Pisa, Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0335398/2022 (SIDIT n. 2940/2022), corredata dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica-descrittiva composta da:
- Documentazione fotografica;
- Corografia scala 1:10.000;
- Planimetria reticolo idrografico;
- Planimetria catastale scala 1:2.000;
- Sezioni di progetto e particolari costruttivi;
- Planimetria catastale 1:1.000;

VISTO che il progetto prevede la posa di un nuovo cavo di elettrodotto MT/BT in sotterraneo, tramite tecnologia no-dig;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l’uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell’area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto interrato MT/BT in attraversamento in subalveo del corso d’acqua BV7135 (tratto tombato così identificato nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella sua versione vigente) in via Quarterora nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore del cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 m rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente;
- i pozzetti di spinta dovranno essere realizzati ad una distanza mai inferiore a ml 10 dal corso d'acqua;
- gli armadi stradali dovranno essere realizzati ad una distanza mai inferiore a ml 4 dal corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente

apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <https://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <https://www.cfr.toscana.it/>;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

#### DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

#### REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od

indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

#### CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad euro 268,80 (duecentosessantanove/80 euro) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- il suddetto importo annuale è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2023 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 268,80 (duecentosessantanove/80 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11) e considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0321286 del 04/07/2023 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 134,40 (centotrentaquattro/40 euro), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2023, pari a 6 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 268,80 (duecentosessantanove/80 euro), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 67,20 (sessantasette/20 euro), a titolo del pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio anno 2023;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta regionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo in modalità cartacea di euro 16,00 a favore della Regione Toscana in data 21/07/2023;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

#### DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), la concessione per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua (tratto tombato) cod. reticolo ex L.R. 79/2012 BV7135 con nuovo elettrodotto MT/BT in via Quartera nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI). (rif. AUT. 2574188 );

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.
10. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ed al Consorzio CB 4 Basso Valdarno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16209 - Data adozione: 25/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo della concessione di utilizzo acqua pubblica derivata dal Fosso Pagano nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) loc. Limestone, ad uso agricolo (prat. Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT) e concessione occupazione di area demaniale per n. 12 attrvarsamenti/interferenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD017915

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;

- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo (n. identificativo 01180907621667) presentata da Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede a San Marcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, protocollata il giorno 08/05/2020 con il n. 0165368, intesa ad ottenere la riattivazione del procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione di acqua dal Fosso Pagano, di cui alla pratica n. 1345 del Genio Civile di Pistoia, decreto dirigenziale n. 2966 del 21/05/1997, chiesto in data 24/04/1997 prot. n. 60890 da Europa Metalli spa, la quale nell'anno 2007 ha variato ragione sociale in KME Italy s.p.a. (atto notarile del 18/04/2007 e successivo atto integrativo del 03/10/2007), a quest'ultima è subentrata nella gestione, in virtù dell'atto di locazione del 27/02/2015, Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l.;

Visto il decreto R.T. n. 2966 del 21/05/1997, di voltura e rinnovo a Europa Metalli s.p.a., della concessione di derivazione acqua dal Rio Pagano in loc. San Vito del Comune di San Marcello Pistoiese (PT), (oggi Comune di San Marcello Piteglio – PT), ad uso irriguo, con scadenza al giorno 20/05/2007, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 10407 del 04/11/1996 e verso il pagamento del canone annuo;

Visto il decreto dirigenziale n. 11904 del 06/06/2023, di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 ter, legge n.241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona, riguardante l'istanza presentata da Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede a SanMarcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, protocollata il giorno 08/05/2020 con il n. 165368, intesa ad ottenere la riattivazione del procedimento di rinnovo (presentato alla Provincia di Pistoia, prot. n. 60890/2007), con subentro e successiva variante per cambio d'uso e di portata, della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal "Rio Pagano", in località Limestre nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), (foglio di mappa n. 75 - particella n. 12), prat. Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT;

Considerato che la concessione comprende anche la concessione idraulica relativamente a n. 12 attraversamenti/interferenze (fasce di rispetto da piede argine/ciglio di sponda);

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2252);

Dato atto che in data 12/07/2023 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- Euro 100,00 (spese di istruttoria, conto IBAN IT89O0760102800001031575820),
- Euro 123,17 (cauzione acque, conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- Euro 4.004,00 (cauzione aree, conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- Euro 2.002,00 (imposta aree del 50% del canone, conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
- Euro 288,00 (versamento del 13/07/2023 con mod. F24 di n. 18 marche da bollo da Euro 16,00);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile rinnovare a Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede a San Marcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, la concessione di utilizzo acqua pubblica derivata dal Fosso Pagano nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) loc. Limestone, FG 74 Particella 37, ad uso agricolo, per 365 gg/a, di cui al decreto R.T. n. 2966 del 21/05/1997; i quantitativi del prelievo sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 18,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 6,0 l/s corrispondenti ad un volume complessivo di 189.216,0 mc/a (prat. Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT) e concedere l'occupazione di area demaniale per n. 12 attrvarsamenti/interferenze; la scadenza è fissata al giorno 31/12/2038;

Preso atto che il legale rappresentate di Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., ha sottoscritto digitalmente in data 07/07/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 07/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria (le marche da bollo previste, sono state versate mediante Mod. F24 del 13/07/2023);

Dato atto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2023 di Euro 123.17 (acqua), salvo conguaglio, il canone di Euro 4.004.00 (aree), salvo conguaglio, sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, l'imposta (aree) di Euro 2.002,00 salvo conguaglio, sul conto IBAN IT70J0760102800000011899580, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale di Lire 500.000, versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Pistoia, con quietanza n. 156 del 26/09/1996;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rinnovare a: Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede a San Marcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, la concessione di utilizzo acqua pubblica derivata dal Fosso Pagano nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) loc. Limestone, FG 74 Particella 37, ad uso agricolo, per 365 gg/a, di cui al decreto R.T. n. 2966 del 21/05/1997; i quantitativi del prelievo sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 18,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 6,0 l/s corrispondenti ad un volume complessivo di 189.216,0 mc/a (prat. Sidit n. 159348/2020 C.L. n. 1345 PT) e di concedere l'occupazione di area demaniale per n. 12 attrvarsamenti/interferenze; la scadenza è fissata al giorno 31/12/2038;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 07/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria (le marche da bollo previste, sono state versate mediante Mod. F24 del 13/07/2023);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 7° capoverso della narrativa;

4. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2023 di Euro 123,17 (acqua), salvo conguaglio, il canone di Euro 4.004,00 (aree), salvo conguaglio, sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, l'imposta (aree) di Euro 2.002,00 salvo conguaglio, sul conto IBAN IT70J0760102800000011899580, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale di Lire 500.000, versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Pistoia, con quietanza n. 156 del 26/09/1996;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Marcello Piteglio (PT);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *disciplinare*

*6d6908a5fa53261268b9a404f778d741de0c490a3bf4e1a232c94e996978d773*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16228 - Data adozione: 26/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) loc. Corna fraz. Giuncugnano, con variante sostanziale (aumento di portata), (prat. SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454 LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD017997

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, protocollata il 21/11/2022 n. 0449237, intesa ad ottenere il rinnovo concessione di derivazione acqua sotterranea sorgiva ad uso potabile nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) loc. Corna fraz. Giuncugnano, con la variante sostanziale per aumentare il quantitativo di acqua da prelevare, prat. n. 2454;



Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo concessione;

Dato atto che in data 12/06/2023 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- spese di istruttoria di Euro 100,00 sul conto IBAN IT8900760102800001031575820,
- deposito cauzionale di Euro 244,40 sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018,
- canoni annualità 2016/2021 di complessivi Euro 512,10;

e che in data 11/07/2023 prot. n. 0335273, è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.M. 10 novembre 2011), firmata digitalmente dal Direttore di Gaia spa per il disciplinare (n. 6 marche da bollo da Euro 16,00 per un importo complessivo di Euro 96,00, utilizzate in forza di autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia delle Entrate);

Visto il decreto R.T. n. 7193 del 21/11/1997 ed il disciplinare n. 3811 sottoscritto il 11/08/1997 con i quali è stato concesso al Comune di Giuncugnano, la derivazione di acqua dalla Sorgente Corna ad uso potabile nel Comune di Giuncugnano (LU), oggi Comune di Sillano Giuncugnano (LU), prat. n. 2454 e visti i successivi atti di voltura: deteminazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 240 del 16/06/2008 (A.A.T.O. n. 1), deteminazione dirigenziale della Provincia di Lucca n.1084 del 07/03/2012 (Autorità Idrica Toscana), decreto dirigenziale n. 19514 del 10/12/2018 (Gaia spa);

Visto il decreto dirigenziale n. 9141 del 08/05/2023 con il quale è stata conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, prot. n. 449237 del 21/11/2022, intesa ad ottenere il rinnovo concessione con variante sostanziale (aumento della portata media annua da 0,09 l/s a 0,34 l/s) di derivazione acque dalla sorgente denominata Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), foglio 112 particella n° 904, ad uso potabile, pratica Sidit n. 184460/2020 C.L. n. 2454;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio del rinnovo della concessione con variante sostanziale (aumento di portata), come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454 LU;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile rinnovare a Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) loc. Corna fraz. Giuncugnano, FG 12 Particella 904, con variante sostanziale (aumento di portata), di cui al decreto R.T. n. 7193 del 21/11/1997, al disciplinare n. 3811 sottoscritto il 11/08/1997 ai successivi atti di voltura e al decreto dirigenziale CdS n. 9141 del 08/05/2023; il prelievo è assentito 365 gg/a, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 22/11/2022 (giorno immediatamente successivo alla scadenza originaria, fissando pertanto, la nuova data di fine concessione, al 21/11/2037); la portata massima è 2,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 0,34 l/s corrispondenti ad un volume di 10.722,0 mc/a (prat. SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454 LU);

Preso atto che il legale rappresentate di Gaia s.p.a., ha sottoscritto digitalmente in data 05/07/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 05/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che Gaia spa risulta in pari con i canoni di concessione fino al 31/12/2022; è dovuto il canone anno 2023 di Euro 244,40 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di rinnovare a Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) loc. Corna fraz. Giuncugnano, FG 12 Particella 904, con variante sostanziale (aumento di portata), di cui al decreto R.T. n. 7193 del 21/11/1997, al disciplinare n. 3811 sottoscritto il 11/08/1997, ai successivi atti di voltura e al decreto dirigenziale CdS n. 9141 del 08/05/2023; il prelievo è assentito 365 gg/a, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 22/11/2022 (giorno immediatamente successivo alla scadenza originaria, fissando pertanto, la nuova data di fine concessione, al 21/11/2037); la portata massima è 2,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 0,34 l/s corrispondenti ad un volume di 10.722,0 mc/a (prat. SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454 LU);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 05/07/2023 dal legale rappresentate di Gaia s.p.a., contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che Gaia spa risulta in pari con i canoni di concessione fino al 31/12/2022; è dovuto il canone anno 2023 di Euro 244,40 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Sillano Giuncugnano (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *disciplinare*

*244602b581b2625ce7b262a8998f2c3153a82756938ee09fb1059b53a208955a*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16307 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2176/2023-1401/2023; Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Cerreto Guidi, Località Bassa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD017974

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 24-03-2023 al numero protocollo 151832 il richiedente (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato) ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Cerreto Guidi, Località Bassa nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 47, particella n. 540 ad uso CIVILE;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 10103 del 16/05/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Tecnico incaricato acquisita dalla Regione Toscana con prot. 340474 del 13/07/2023;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere

così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,028 l/s, per un fabbisogno di 900 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 247,39 (*duecentoquarantasette virgola trentanove*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente nella persona del legale rappresentante (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" – Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato) la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 47, particella n. 540 in Comune di Cerreto Guidi, Località Bassa per uso CIVILE per una portata media di 0,028 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 247,39 (*duecentoquarantasette virgola trentanove*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cerreto Guidi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*disciplinare firmato*

*f74da95df3cdd31192464c6b957191afd3ec938720c201fb6155d8172e43c4*





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16314 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 -rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), ad uso agricolo (prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018126

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 18/10/2021 con il n. 0402784 de: Il Giardino Incantato s.s.a., C.F. e P.IVA: 01583460470, con sede legale a San Marcello Piteglio (PT) loc. Popiglio via del Viottolo n. 1/a, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua ad uso agricolo nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di

Pistoia n. 235 del 25/02/2010 e decreto dirigenziale n. 16728 del 29/09/2021 di voltura (prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT);

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 100,00 sono state versate in data 19/02/2021 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 235 del 25/02/2010 con la quale è stato concesso l'utilizzo di acque sotterranee in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), la portata annua di 0,03 l/s ad uso agricolo;

Visto il decreto dirigenziale n. 16728 del 29/09/2021 di voltura a Il Giardino Incantato s.s.a., C.F. e P.IVA: 01583460470, con sede legale a San Marcello Piteglio (PT) loc. Popiglio via del Viottolo n. 1/a, della concessione di derivazione acqua sotterranea in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), per una portata annua di 0,03 l/s ad uso agricolo, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 235 del 25/02/2010, pratica Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio del rinnovo della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT;

Dato atto che il deposito cauzionale di Euro 99,00 è già stato versato in data 23/02/2021 sul conto IBAN: IT41X076102800001031581018, in sede di voltura (decreto dirigenziale n. 16728 del 29/09/2021);

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Preso atto che il legale rappresentate di Il Giardino Incantato s.s.a., ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a: Il Giardino Incantato s.s.a., C.F. e P.IVA: 01583460470, con sede legale a San Marcello Piteglio (PT) loc. Popiglio via del Viottolo n. 1/a, di derivare acqua pubblica sotterranea in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), FG 61 Particella 174, ad uso agricolo, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 235 del 25/02/2010 e al decreto dirigenziale n. 16728 del 29/09/2021 di voltura, per ulteriori anni 15, a far data dal 30/06/2022; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0377 l/s corrispondenti a circa 1.189,0 mc/a (prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT);

Dato atto che sono stati versati i canoni fino al 31/12/2022 e che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 82,14 salvo conguaglio, da corrispondere entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere a: Il Giardino Incantato s.s.a., C.F. e P.IVA: 01583460470, con sede legale a San Marcello Piteglio (PT) loc. Popiglio via del Viottolo n. 1/a, di derivare acqua pubblica sotterranea in loc. La Tanca nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT), FG 61 Particella 174, ad uso agricolo, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 235 del 25/02/2010 e al decreto dirigenziale n. 16728 del 29/09/2021 di voltura, per ulteriori anni 15, a far data dal 30/06/2022; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0377 l/s corrispondenti a circa 1.189,0 mc/a (prat. Sidit n. 170109/2020 C.L. n. 5819 PT);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati versati i canoni fino al 31/12/2022 e che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 82,14 salvo conguaglio, da corrispondere entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Marcello Piteglio (PT);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A disciplinare*

*16ed0399a168336eaa448a10ca148be42da6218ec31fba6f9286107576e8db1b*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16324 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione di utilizzazione acqua dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), ad uso produzione di energia elettrica, pratica Sidit n. 164033/2020 C.L. n. 799 PT - approvazione della TAV. 1 rappresentante lo stato as-built dell'impianto idroelettrico, rettifica del valore della potenza nominale di concessione e presa d'atto della corretta installazione e taratura degli strumenti di misura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018061

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2023;

Visti i seguenti atti concessori della pratica Sidit n. 164033/2020 C.L. n. 799 PT:

- deliberazione GRT n. 5242 del 15/06/1977 di rinnovo concessione di derivazione acqua dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Cutigliano - PT (oggi Comune di Abetone Cutigliano - PT), per una portata di moduli 5,50 (l/s 550,00), da utilizzare esclusivamente per produzione F.M. da trasformare in energia elettrica in un opificio e ciò rinnovando l'utenza concessa con D.M. in data 27/11/1952 n. 7120 scaduta il 31/01/1977; la concessione è stata accordata per la durata di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1977, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 8771 del 02/03/1976 e verso il pagamento del canone annuo;

- determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia – Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico n. 539 del 02/04/2008 prot. n. 59919 (rinnovo, variante e voltura), con la quale è stato concesso a Nuova Filatura di Cutigliano s.r.l., C.F.: 01093990479, l'utilizzazione di acqua derivata dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Cutigliano – PT (oggi Comune di Abetone Cutigliano - PT), la portata media annua di l/s 2.500,0 con un prelievo massimo di l/s 4.000,0, per uso energetico (produzione di energia elettrica) per una potenza nominale media annua pari a kW 206 (massima kW 280), nel rispetto delle prescrizioni impartite; la scadenza è stata fissata al giorno 31/01/2037; è stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto il giorno 01/04/2008 (prat. n. 799 PT);

Tenuto conto delle nota inviata alla Provincia di Pistoia il giorno 01/10/2012 prot. n. 132683, con la quale è stato comunicato la fine dei lavori;

Tenuto conto della nota pervenuta alla Provincia di Pistoia il giorno 05/02/2013 prot. n. 17663 con la quale è stata trasmessa la relazione di collaudo dell'impianto idroelettrico;

Vista la nota prot. 357013 del 19/10/2020 con la quale sono stati chiesti al concessionario i documenti necessari per l'approvazione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n° 61/R/2016, consistenti nel rilievo dello stato as-built, del certificato di funzionamento e taratura degli strumenti di misura, dell'installazione di un sensore di misura dell'apertura della paratoia deputata al rilascio del DMV da collegare al sistema di acquisizione e trasmissione dei dati al sistema centralizzato presso il servizio SIR della Regione Toscana, del piano di manutenzione annuale delle opere concessionate e della polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale dei luoghi al termine della concessione di cui all'art. 62 del regolamento n° 61/R/2016;

Vista la nota acquisita al prot. 276976 del 02/07/2021 con la quale è stato eseguito l'invio definitivo della documentazione di cui al punto precedente;

Vista la nota prot. n. 29603 del 25/01/2021 con la quale è stato inviato il fac-simile di polizza fideiussoria e del computo metrico estimativo per la rimozione delle opere e il ripristino ambientale dei luoghi al termine della concessione;

Vista la nota acquisita al prot. 81061 del 24/02/2021 con la quale il concessionario ha trasmesso il cronoprogramma delle lavorazioni, il computo metrico estimativo per la rimozione delle opere e il ripristino ambientale, il piano di manutenzione, il piano di dismissione e il report di funzionamento del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati;

Vista la nota prot. 140514 del 30/03/2021 con la quale sono state inviate al concessionario diverse osservazioni circa la polizza fideiussoria, nonché modalità e formalità di presentazione della stessa;

Visti i verbali di visita di sopralluogo in località Casotti nel Comune di Abetone Cutigliano (PT) (impianto idroelettrico denominato La Madonnina), dei giorni 01/10/2021, 05/11/2021, 11/02/2022 e 26/04/2023;

Vista la nota prot. 271987 del 06/07/2022, con la quale in esito alla documentazione trasmessa, sopra indicata e alla luce dei sopralluoghi eseguiti, di cui al precedente paragrafo, sono stati richiesti elaborati non ancora pervenuti rispetto a quanto indicato nella nota prot. 357013 del 19/10/2020, nonché ulteriori documenti in quanto incompleti rispetto alle specifiche descritte con la medesima nota;

Vista la nota acquisita al prot. 414753 del 02/11/2022 con la quale il concessionario ha trasmesso il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di misura; la TAV. 1 in sostituzione



della TAV. 1 inviata con la nota pec. 276976 del 02/07/2021, la TAV. 2, la TAV. 3 in sostituzione della TAV. 3 inviata con la nota pec. 276976 del 02/07/2021, la TAV. 4, la dichiarazione alla disponibilità a modificare la polizza fideiussoria, il computo metrico asseverato e la nuova bozza di polizza fideiussoria;

Dato atto che mediante le visite di sopralluogo sopra indicate è stato verificato che l'impianto idroelettrico è stato realizzato in conformità al progetto approvato con la determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 539 del 02/04/2008 prot. n. 59919, come risulta dagli elaborati dello stato as-built precedentemente descritti, fatto salvo la determinazione del salto idraulico nominale di concessione che, a seguito dei rilievi strumentali eseguiti durante i sopralluoghi è risultato pari a 10,43 m, anziché 8,41 m e, conseguentemente, la potenza media annua di concessione risulta rideterminata in 255,64 kW;

Constatato che a partire dal giorno 05/06/2023 vengono correttamente trasmessi i dati di monitoraggio al sistema centralizzato della Regione Toscana – Settore SIR;

Considerato inoltre che il gestore dell'impianto:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in oggetto;

Preso atto della corretta installazione e taratura degli strumenti di misura;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di approvare la TAV. 1, trasmessa con la nota PEC del 02/11/2022, prot. n. 414753, che rappresenta lo stato as-built dell'impianto idroelettrico, realizzato da Nuova Filatura di Cutigliano s.r.l., C.F./P.I.: 01093990479, a seguito di atto concessorio della Provincia di Pistoia: determinazione dirigenziale n. 539 del 02/04/2008 prot. n. 59919 (rinnovo, variante e voltura) di utilizzo acqua dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), per la portata media annua di l/s 2.500,0 con un prelievo massimo di l/s 4.000,0 ad uso energetico (produzione di energia elettrica), pratica Sidit n. 164033/2020 C.L. n. 799 PT;
2. di rettificare il valore della potenza nominale di concessione di 206 kW, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 539 del 02/04/2008 prot. n. 59919, punto 1 del dispositivo, in 255,64 kW, in ragione del salto nominale di concessione pari a 10,43 m, anziché 8,41 m, come risultato dalle misurazioni topografiche eseguite durante i sopralluoghi indicati in narrativa;
3. di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni di esercizio della concessione indicate nel disciplinare approvato con determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 539 del 02/04/2008 prot. n. 59919, non in contrasto con quanto stabilito nei punti precedenti;

4. di prendere atto della corretta installazione e taratura degli strumenti di misura, così come trasmesso da Nuova Filatura di Cutigliano srl con nota del 02/11/2022, prot. n° 414753 e verificato durante il sopralluogo del 26/04/2023;
5. di disporre che Nuova Filatura di Cutigliano srl è tenuta all'osservanza scrupolosa delle modalità di manutenzione dell'opera di presa come rappresentate nelle TAV. 2, TAV. 3 e TAV. 4 trasmesse con la del 02/11/2022, prot. N° 414753;
6. di disporre che Nuova Filatura di Cutigliano srl dovrà formalizzare la stipula della polizza fideiussoria, di cui all'art. 62 del Regolamento regionale n° 61/R/2016, secondo la bozza inviata il 02/11/2022 con la nota indicata nei punti precedenti, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto;
7. di autorizzare Nuova Filatura di Cutigliano srl, con sede legale a Salgareda (TV) via Opus n. 5, C.F.: 03761150261, a proseguire all'uso idroelettrico dell'acqua, così come previsto al comma 1 dell'art. 59 bis del Regolamento Reg.le 61/R del 16/08/2016, dal Torrente Lima in loc. Casotti nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), per una portata media annua di l/s 2.500,0 con un prelievo massimo di l/s 4.000,0 di acqua per uso energetico (produzione di energia elettrica), utilizzando un salto nominale pari a 10,43 m per sviluppare una potenza nominale di 255,64 kW; la scadenza della concessione rimane fissata al 31/01/2037;
8. di trasmettere il presente atto a: Nuova Filatura di Cutigliano srl, ARPAT- Dipartimento di Pistoia, Provincia di Pistoia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, Direzione agricoltura e sviluppo rurale, Direzione Ambiente, GSE Spa, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Unione Comuni della Garfagnana;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16335 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6117/2019 (Proc. n. 7114/2022) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta di acqua potabile (tip.11) del fosso delle Zolferate (TS58550), in località podere Sarno nel comune di Roccalbegna (GR).  
Concessionario: La Terra di Neena Società Agricola A Responsabilità Limitata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018302

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3113 del 18/07/2006 la Provincia di Grosseto ha rilasciato alla Società Agricola Terre Brune a R.L. l’autorizzazione per l’attraversamento del fosso delle Zolferate con condotta idrica, a servizio dei fabbricati nel lotto denominato “podere di Sano”, in località Agro di Triana nel comune di Roccalbegna (GR);

VISTA la nota del 25/11/2022 prot. n. 459024 inviata dalla Società Agricola Terre Brune a R.L., nella quale si comunica che in data 18/07/2022 la società ha ceduto a La Terra di Neena Società Agricola A Responsabilità Limitata la proprietà del fabbricato collegato alla rete idrica con la condotta oggetto della concessione sopraindicata, allegando l'atto di compravendita registrato a Firenze in data 20/07/2022 al numero 31119 serie 1t.;

ACCERTATO che il fosso delle Zolferate (TS58550), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in ordine al rilascio della concessione in esame sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l'occupazione demaniale suddetta, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 491112 del 19/12/2022, e la successiva nota di sollecito inviata in data 07/02/2023 con prot. n. 66084;

VISTA la nota acquisita acquisita con prot. n. 188527 del 10/04/2023, con la quale Terra di Neena Società Agricola a R.L. chiede la riduzione del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, che prevede l'applicazione, dall'annualità 2019, della riduzione del 20% dei canoni per occupazioni di aree demaniali con acquedotti privati volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da pubblica rete;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari, trasmessa al richiedente con prot. n. 191949 del 20/04/2023, in sostituzione di quanto richiesto precedentemente, e che tiene conto della richiesta di riduzione del canone a partire dal 2019;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, ;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e

che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di un attraversamento in subalveo con condotta idrica (tip. 11), oggetto del presente decreto, ammonta:

- per l'anno 2016 a € 300,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2016 al 2018 all'importo annuo di € 300,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. 888 del 07/08/2017;
- per le annualità dal 2019 al 2021 all'importo annuo di € 240,00 determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. 888 del 07/08/2017, con l'applicazione della riduzione del 20% richiesta ai sensi della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018;
- per l'anno 2022 a € 257,04, determinato in base alle tariffe suddetta rivalutata su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 a € 268,80, importo determinato in base alle tariffe suddetta, modificata con la D.G.R.T. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino alla data odierna per l'occupazione demaniale oggetto del presente atto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, si è provveduto:

- al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- al versamento dei canoni dovuti dall'anno 2016 all'anno 2022 per un importo di € 2.418,44, comprensivo delle penalità per ritardato pagamento di cui all'art. 1 della L.R. 57/2017;
- al versamento, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della L.R. 77/2016, dell'indennizzo per l'uso di beni demaniali senza titolo concessorio, nel periodo 2011-2013, con la maggiorazione del 20%, conteggiata sul quinquennio 2011-2015 per l'importo complessivo di € 867,88;
- al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'annualità 2016, 2021 e 2022 stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone delle rispettive annualità per l'importo di € 398,52;
- all'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (pagamento F24 presso Poste Italiane in data 13/07/2023);



RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare a La Terra di Neena Società Agricola A Responsabilità Limitata, con sede legale in Roccalbegna, località Podere di Sano Snc, C.F. - P. IVA 01712680535, la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta di acqua potabile (tip.11) del fosso delle Zolferate (TS58550), in località podere Sarno nel comune di Roccalbegna (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

*A*

*Cartografia*

*2f5531223578d904da26ece587d78b817b74b29c6c062327b7ae8fbd631aa74a*

**Allegato "A"**

Pratica SiDIT n. 6117/2019 (Proc. n. 7114/2022) – L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta di acqua potabile (tip.11) del fosso delle Zolferate (TS58550), in località podere Samo nel comune di Roccalbegna (GR). Concessionario: La Terra di Neena Società Agricola A Responsabilità Limitata.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16348 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018248

## IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)”, rilasciato al soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’elaborato cartografico, allegato “B” del decreto sopraindicato, è stata riportata una rappresentazione grafica errata dell’area assegnata in concessione;

DATO ATTO che la rappresentazione grafica corretta dell’area assegnata in concessione con l’atto sopraindicato è quella riportata nell’allegato “B” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato ed alla conseguente sostituzione dell’allegato “B” del decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3)”, sostituendo il relativo allegato cartografico con l’allegato “B” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare per il resto il contenuto del decreto dirigenziale predetto;
3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2**A            Dati personali**f1ce1411aad8982e0d272536fdf988616fb3c957d4f52681ba5d8e1e826a0c59**B            Cartografia**b9ba7ad1d6c96a44e23abc6ec312b093ec5349974822ee71e2149e3b6587adad*



**Allegato "B"**

Rettificazione errore materiale Decreto dirigenziale n. 9030 del 08/05/2023 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16376 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 2575/2023. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di un sistema di smaltimento di reflui e relativo scarico nel corso d'acqua denominato Botro della Fonte del Porca. Località Tre Colli, Comune di Calci (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018291



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando,

per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA l’istanza di concessione e di autorizzazione idraulica inoltrata dal soggetto, così come meglio identificata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, pervenuta al protocollo regionale n. 0010714 del 09/01/2023 n.Sidit 2575/2023 e successivamente integrata con gli elaborati atti a renderla accoglibile, pervenuti al prot. 0137214 del 16/03/2023;

VISTO che l’istanza è relativa anche alla realizzazione di un sistema di smaltimento di reflui domestici, mediante dispersione nel sottosuolo superficiale (sub-irrigazione), tramite installazione di un depuratore e di relativi pozzetti di sgrossatura e prelievo campioni, entro la distanza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d’acqua denominato Botro della Fonte del Porca;

CONSIDERATO che il recapito finale delle acque depurate, tramite tubazione di PVC rinforzato, è previsto nel sopra citato corso d’acqua e che la modalità di tale scarico non necessita di opere e/o modifiche dell’attuale assetto dello stesso corso d’acqua in quanto avverrà in corrispondenza di un manufatto di protezione antierosione, già esistente sulla sponda;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ( di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale e che descrivono l’esecuzione dei delle opere da realizzare ed alle quali si riferisce il seguente atto sono i seguenti:

- Relazione Tecnica, geologica e idrogeologica e relativi elaborati cartografici allegati;
- planimetria - sezioni trasversali;
- planimetria catastale - estratto di mappa catastale;

- Relazione integrativa - documentazione fotografica;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta a correo dell'istanza;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque nè essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. considerata la modalità di scarico delle acque reflue tramite l'utilizzo del manufatto già esistente in alveo la manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto manufatto saranno a cura del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
3. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
4. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori non dovranno ingombrare l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
5. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione, con modalità che impediscano l'innescare di fenomeni di instabilità morfologica della sponda e dell'alveo del corso d'acqua;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento ( in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

##### a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

##### b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

#### DURATA - RINNOVO - SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione.

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

#### ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota Prot. n. 282326 del 15/06/2023 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 128,50 (euro centoventotto/50) a titolo canone 2023 dovuto per l'occupazione/utilizzo di aree del demanio idrico, oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 257,00 (euro duecentocinquantesette/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023); ed è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 6.2 "Scarichi acque reflue domestiche";

CONSIDERATO pertanto che l'importo annuale dovuto per l'utilizzo del demanio idrico tramite il suddetto scarico, è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 6.2 "Scarichi acque reflue domestiche", di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo dovuto per le 5 mensilità spettanti per l'anno 2023

(ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da luglio a dicembre dell'anno in corso, 2023);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii. entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota Prot. n. 282326 in data 15/06/2023, richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario dovrà corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023 l'importo di €. 64, 25 (euro sessantaquattro/25) entro il 31 dicembre dell'anno;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento, mediante modello F23 in data 28/06/2023;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,



## DECRETA

1. il rilascio al soggetto, così come meglio identificata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per lo scarico di reflui domestici nell'alveo del corso d'acqua denominato Botro della Fonte del Porca da realizzarsi in località Tre Colli nel Comune di Calci (PI);
  2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
  3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
  4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
  5. che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto;
  6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
  7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
  8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A All. A Anagrafica richiedente Sidit 2575-2023  
1efe1480010fe3087cf1f1b624f86250408f0e0b4023b719bda80c5cbde60f11*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16458 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3399/2023-4711/2019; Codice locale n. 4556 ex SI 734. Rinnovo e modifica non sostanziale di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018318

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 03-05-2023 al numero protocollo 206057 il richiedente (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato), ha fatto richiesta di rinnovo e modifica non sostanziale, di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Poggibonsi (SI) nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 9, particella n. 382 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0.02 l/s, per un fabbisogno di 730 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE ;

CONSIDERATO CHE il richiedente (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato) ha assolto al pagamento di € 246,18 a titolo di deposito cauzionale, ad integrazione di quello già versato di € 844,43 nel 2008 per la concessione di cui si chiede il rinnovo, a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto; ove nulla osti, detta cauzione sarà restituita al termine della concessione; a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente nella persona del legale rappresentante (come meglio identificato nell'allegato A

disciplinare firmato) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente (come meglio identificato nell'allegato A disciplinare firmato), la concessione di acque sotterranee (rinnovo e modifica non sostanziale) tramite POZZO ubicato al foglio n. 9, particella n. 382 in Comune di Poggibonsi (SI), per uso CIVILE per una portata media di 0.02 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 246,18 (diconsi Euro duecentoquarantasei *virgola* diciotto);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*450caa2ab61e168f02a49655b350604444bb115bdd7329470480f632d7e45918*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16477 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 338/2023 -Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua, Fosso Carpani, e rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt del Fosso della Madonnina, nel Comune Portoferraio (LI). Richiedente: Terna S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018317

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;



VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Premesso che:

- Terna S.p.A. - costituita in attuazione del D.lgs. n. 79/99 (c.d. Decreto Bersani) – è proprietaria e gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), così come individuata dal Decreto Ministero dell’industria del 23.6.1999 e ss.mm.ii.; sulla base di quanto disposto dal DPCM 11/05/2004 a decorrere dal 1.11.2005;

- Terna S.p.A. è, altresì, titolare della Concessione concernente le attività/servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. (dante causa), in forza del Decreto emanato dal Ministero delle attività produttive in data 20.4.2005 (in G.U. n. 98 del 29.4.2005) che approvò la Convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Gestore della rete per la disciplina della Concessione; detta Convenzione fu successivamente aggiornata con decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- con Decreto n. 239/EL-219/333/2021 del 30/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l’energia e il clima e Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere in oggetto, autorizzandone la costruzione e l’esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità delle medesime opere, ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio/asservimento dei beni interessati dalle opere;

- gli elettrodotti appartenenti alla RTN, della quale farà parte l’opera in progetto, costituiscono opere di preminente interesse statale (art 1 sexies D.L. n. 239/2003 conv. in L. 290/2003) e vengono realizzati ed eserciti nell’interesse dello Stato, per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui Terna S.p.A. è Concessionaria statale;

PRESO ATTO che con la nota n. AOOGR-0015420 del 11/01/2018, questo Settore ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto denominato “EL 219 – Elettrodotto a 132 Kv in cavo sottomarino tra l’Isola d’Elba e il Continente, nei comuni di Portoferraio e Piombino, nell’ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del D. L. n. 239/03 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che veniva presentata da parte della Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel prosieguo Terna S.p.A.), con i correttivi atti a renderla accoglibile il 13/01/2023 AOOGR /AD Prot. 002361, istanza di concessione e contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d’acqua “fosso Carpani ” e rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt del Fosso della Madonnina, nel Comune Portoferraio (LI);

PRESO ATTO che la Soc. Terna S.p.A. ha confermato che il cavidotto si svilupperà interamente in cavo interrato e in ottemperanza alle prescrizioni della nota n. AOOGR-0015420 del 11/01/2018, richiamata già in precedenza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d’acqua “fosso Carpani” comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la realizzazione del parallelismo nei 10 mt del corso d’acqua “Fosso della Madonnina” non comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato e che pertanto

sarà rilasciata una mera autorizzazione idraulica;

PRESO ATTO che si provvederà con il presente decreto a rilasciare tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto sopra richiamato nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che a seguito d'istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione e delle autorizzazioni idrauliche rilevano i seguenti elaborati:

pervenuti con P.E.C. prot. n. 0428043 del 10/11/2022:

- RVDR11018C10400-001\_00\_01 Relazione tecnico descrittiva Approdo Elba;
- DVDR11018C104029 Relazione Attraversamento in TOC Lato Elba;
- RVDR11018C10400-021\_00\_00 Planimetria CTR lato Portoferraio;
- RVDR11018C10400-031\_00\_00 Ortofoto lato Portoferraio;
- RVDR11018C10400-041\_00\_00 Plan Catastale lato Portoferraio;
- RVDR11018C10400-081\_00\_00 Tipici di posa lato Portoferraio;

pervenuti con P.E.C. prot. 002361 del 13/01/2023:

- RVDR11018C10400-051\_00\_03 Planimetria di dettaglio Lato Elba;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

PRESO ATTO che questo Settore ha comunicato al soggetto istante con la nota n. 0055404 del 01/02/2023, che in virtù del carattere di urgenza e di indifferibilità delle opere previste, non si riscontravano motivi ostativi all'inizio dei lavori, nelle more della redazione del decreto di autorizzazione/concessione, nel rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, previste negli elaborati inoltrati, con le seguenti prescrizioni:

- i lavori relativi all'attraversamento in subalveo del Fosso Tombolo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte nel rispetto della normative e della linee guida più aggiornate sulle tecnologie trenchless al fine di non perturbare l'equilibrio geostatico e geomorfologico nelle pertinenze idrauliche del suddetto corso d'acqua;
- dovrà essere comunicata a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la

data di inizio dei lavori, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni sopra indicate.

PRESO ATTO che la Soc. Terna Sp.A. ha comunicato l'inizio dei lavori dal 03/02/2023, con la nota ricevuta da Questa Amministrazione nella stessa data ed assunta al protocollo con il n. 0061207 del 06/02/2023, in cui dichiara di aver recepito le prescrizioni indicate nelle nostra comunicazione n. 0055404 del 01/02/2023;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 04/04/2023 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione per la realizzazione del parallelismo nei 10 mt del Fosso della Madonna: dei lavori si dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenuta nel rapporto istruttorio tecnico:
  - eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
  - allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni;
  - gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito agli atti di Autorizzazione Idraulica:

- le autorizzazioni di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione.

- le autorizzazioni non possono avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, possono essere rinnovate, anche distintamente, una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della loro scadenza.

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per i rinnovi delle singole autorizzazioni e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento gli atti autorizzatori, oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, le singole autorizzazioni decadono, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
  - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
  - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
  - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
  - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R.T. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall' articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall' articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in

seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota 0234689 n. del 19/05/2023 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 112,00 (euro centododici/00) a titolo di indennità extracontrattuale;

- versamento importo di € 156,80 (euro centocinquantesi/80) a titolo canone 2023 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che pertanto l'importo annuale dovuto per l'attraversamento, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" ammonta ad € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di €156,80 (euro centocinquantesi/80), equivalenti a quanto dovuto per le sette (7) mensilità spettanti per l'anno 2023 (rate mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da giugno a dicembre dell'anno in corso, 2023);

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n.



2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0234689 del 19/05/2023, richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 19/07/2023, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23 come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. il rilascio alla Società Terna S.p.A., con sede legale nel comune di ROMA (RM), Via Egidio Galbani n. 70 (P.IVA/C.F.: 11799181000) della concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua "fosso Carpani", nel comune di Portoferraio (LI);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parallelo nei 10 mt del corso d'acqua "fosso della Madonnina", nel Comune di Portoferraio (LI), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

6. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16479 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 338/2023 -Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua "Fosso Tombolo" e rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome, in località Colmata, nel Comune Piombino (LI). Richiedente: Terna S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018315

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Premesso che:

- Terna S.p.A. - costituita in attuazione del D.lgs. n. 79/99 (c.d. Decreto Bersani) – è proprietaria e gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), così come individuata dal Decreto Ministero dell’industria del 23.6.1999 e ss.mm.ii.; sulla base di quanto disposto dal DPCM 11/05/2004 a decorrere dal 1.11.2005;
- Terna S.p.A. è, altresì, titolare della Concessione concernente le attività/servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. (dante causa), in forza del Decreto emanato dal Ministero delle attività produttive in data 20.4.2005 (in G.U. n. 98 del 29.4.2005) che approvò la Convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Gestore della rete per la disciplina della Concessione; detta Convenzione fu successivamente aggiornata con decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- con Decreto n. 239/EL-219/333/2021 del 30/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l’energia e il clima e Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere in oggetto, autorizzandone la costruzione e l’esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità delle medesime opere, ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio/asservimento dei beni interessati dalle opere;
- gli elettrodotti appartenenti alla RTN, della quale farà parte l’opera in progetto, costituiscono opere di preminente interesse statale (art 1 sexies D.L. n. 239/2003 conv. in L. 290/2003) e vengono realizzati ed eserciti nell’interesse dello Stato, per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui Terna S.p.A. è Concessionaria statale.

PRESO ATTO che con la nota n. AOOGR-0015420 del 11/01/2018, questo Settore ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto denominato “EL 219 – Elettrodotto a 132 Kv in cavo sottomarino tra l’Isola d’Elba e il Continente, nei comuni di Portoferraio e Piombino, nell’ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del D. L. n. 239/03 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che veniva presentata da parte della Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel prosieguo Terna S.p.A.), con i correttivi atti a renderla accoglibile il 13/01/2023 AOOGR /AD Prot. 002361, istanza di concessione e contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d’acqua “Fosso Tombolo ” e al contempo il rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome, in località Colmata, nel Comune Piombino (LI);

PRESO ATTO che la Soc. Terna S.p.A. ha confermato che il cavidotto si svilupperà interamente in cavo interrato e in ottemperanza alle prescrizioni della nota n. AOOGR-0015420 del 11/01/2018, richiamata già in precedenza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d’acqua “Fosso Tombolo” comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la realizzazione del parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome, in località Colmata, nel Comune Piombino non comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato e che pertanto sarà rilasciata una mera autorizzazione idraulica;

PRESO ATTO che si provvederà con il presente decreto a rilasciare tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto sopra richiamato nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che a seguito d'istruttoria tecnica si è ritenuto non necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in quanto le opere in questione non influiscono in alcun modo sul corretto deflusso delle acque;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione e delle autorizzazioni idrauliche rilevano i seguenti elaborati:

pervenuti con P.E.C. prot. n. 0428043 del 10/11/2022:

- RVDR11018C10401-001\_00\_01 Relazione tecnico descrittiva approdo Continente;
- RVDR11018C10402 Relazione attraversamento in TOC Approdo Piombino;
- RVDR11018C10401-021\_00\_01 Planimetria CTR;
- RVDR11018C10401-031\_00\_01 Ortofoto;
- RVDR11018C10401-041\_00\_01 Planimetria Catastale;
- RVDR11018C10401-081\_00\_01 Tipici di posa;

pervenuti con P.E.C. prot. 002361 del 13/01/2023:

- RVDR11018C10401-051\_00\_03 Planimetria di dettaglio-Colmata - GMS1 1\_2;
- RVDR11018C10401-052\_00\_03 Planimetria di dettaglio-Colmata - GMS1 2\_2;
- RVDR11018C10401-053\_00\_03 Planimetria di dettaglio-GMS1-GMS2 1\_2;
- RVDR11018C10401-054\_00\_03 Planimetria di dettaglio-GMS1-GMS2 2\_2;
- RVDR11018C10401-055\_00\_03 Planimetria di dettaglio-GMS2-BG - TM 1\_2;
- RVDR11018C10401-056\_00\_03 Planimetria di dettaglio-GMS2-BG - TM 2\_2;

assunto al prot. 0127534 del 10/03/2023:

3.19 - Relazione tecnica Fiume Cornia

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

PRESO ATTO che questo Settore ha comunicato al soggetto istante con la nota n. 0038134 del 23/01/2023, che in virtù del carattere di urgenza e di indifferibilità delle opere previste, non si riscontravano motivi ostativi all'inizio dei lavori, nelle more della redazione del decreto di autorizzazione/concessione, nel rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, previste negli elaborati inoltrati, con le seguenti prescrizioni:

- i lavori relativi all'attraversamento in subalveo del Fosso Tombolo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte nel rispetto della normative e della linee guida più aggiornate sulle tecnologie trenchless al fine di non perturbare l'equilibrio geostatico e geomorfologico nelle pertinenze idrauliche del suddetto corso d'acqua;
- nella realizzazione del suddetto attraversamento in subalveo dovrà essere rispettata la profondità minima di 1,5 metri del cavo di progetto rispetto alla quota di fondo alveo del Fosso Tombolo;
- dovrà essere comunicata a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni sopra indicate.

PRESO ATTO che la Soc. Terna Sp.A. ha comunicato l'inizio dei lavori dal 24/01/2023 con la nota assunta al protocollo n. 0040905 del 25/01/2023 in cui dichiara di aver recepito le prescrizioni indicate nella nostra comunicazione n. 0038134 del 23/01/2023;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 04/04/2023 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

- per il parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome:

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito agli atti di Autorizzazione Idraulica :

- le autorizzazioni di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;



- le autorizzazioni non possono avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, possono essere rinnovate, anche distintamente, una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della loro scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per i rinnovi delle singole autorizzazioni e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento gli atti autorizzatori, oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, le singole autorizzazioni decadono, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R.T. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 0234690 del 19/05/2023 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 112,00 (euro centododici/00) a titolo di indennità extracontrattuale;

- versamento importo di € 156,80 (euro centocinquantasei/80) a titolo canone 2023 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che pertanto l'importo annuale dovuto per l'attraversamento, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" ammonta ad € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 156,80 (euro centocin-

quantasei/80), equivalenti a quanto dovuto per le 7 mensilità spettanti per l'anno 2023 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da giugno a dicembre dell'anno in corso, 2023);

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0234690 del 19/05/2023 richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 19/07/2023, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23 come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904,

comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. il rilascio alla Società Terna S.p.A., con sede legale nel comune di ROMA (RM), Via Egidio Galbani n. 70 ( P.IVA/C.F.: 11799181000) della concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua "Fosso Tombolo", in loc. Colmata nel comune di Piombino (LI);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parallelismo nei 10 mt della controfossa del fiume Cornia, identificativo TC15238 senza nome, in località Colmata, nel Comune Piombino ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

6. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16489 - Data adozione: 27/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ad uso potabile (prat. SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018131

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 29/07/2021 con il n. 0310896, presentata dal legale rappresentante di Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), con la quale veniva chiesta la concessione di derivazione acqua da sorgente ad uso potabile nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) loc. Eremo di Calomini, FG A/8 Part. 1503;



Vista la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972): marca da Euro 16,00 n. identificativo 01210680594849 del 31/03/2022;

Dato atto che in data 31/03/2022 sono state versate le spese di istruttoria di Euro 100,00 (IBAN IT8900760102800001031575820);

Visto il decreto dirigenziale n. 22859 del 21/11/2022 di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n. 241/1990, riguardante la domanda presentata da Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), prot. n. 0310896 del 29/07/2021, di concessione derivazione acqua da sorgente in località Eremo di Calomini, del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), mappale n. 1503 del foglio n. A/8 (108) ad uso potabile, pratica SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 21/06/2023 sono stati effettuati i versamenti del deposito cauzionale di Euro 176,05 e del contributo idrografico di Euro 40,00 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), FG 108 Particella 1893, ad uso potabile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0625 l/s pari a 1.971,0 mc/a (prat. SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU);

Preso atto che il legale rappresentate di Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, in data 20/07/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 176,05 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

## DECRETA

1. di concedere a Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), FG 108 Particella 1893, ad uso potabile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0625 l/s pari a 1.971,0 mc/a (prat. SIDIT n. 194220/2020 CL 5533 LU);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini in data 20/07/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3°, 4° e 7° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 176,05 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A disciplinare*

*26a09b6879c65cbc332fe27312d3844fc9b84bab533548011b53af2be884b083*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16537 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 868/2022. Procedimento n. 1579/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 14403. Richiedente: Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato a nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018312

## IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0086093 in data 03/03/2022 presentata dalla società "Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola", C.F.: 01274090425, con sede legale in località Podere Marconi n. 182 - Castagneto Carducci (LI), con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 14403, ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Podere Marconi - Donoratico, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 37, particella n. 406, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1629112 - Y 4781149;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 5.800 (cinquemilaottocento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) l/s e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,183 (zero virgola centottantatre) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene richiesta esclusivamente ad uso agricolo, per l'irrigazione dell'oliveta, del vigneto e delle aree a verde di pertinenza della struttura di proprietà;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 0179120 del 12/04/2023, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- bollo per la presentazione dell'istanza in oggetto pari a € 16,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 70J076010280000011899580 effettuato in data 23/02/2022;
- spese d'istruttoria pari a € 200,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 89O0760102800001031575820 effettuato in data 23/02/2022;
- canone per l'anno 2023 pari a € 54,26 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 21/06/2023;
- deposito cauzionale pari a € 89,19 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 21/06/2023;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01201973381729 del 21/06/2023;

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il disciplinare n. 23/2023, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 14/07/2023 dal legale rappresentante della società, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del Disciplinare viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla società "Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola", C.F.: 01274090425, con sede legale in località Podere Marconi n. 182 – Castagneto Carducci (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 14403, ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), località Podere Marconi - Donoratico, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 37, particella n. 406, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1629112 - Y 4781149, pratica Sidit n. 868/2022;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente in data 14/07/2023; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
  - il volume annuale concesso è di 5.800 (cinquemilaottocento) metri cubi;
  - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) litri al secondo;
  - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,183 (zero virgola centottantatre) l/s medi annui;

- il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castagneto Carducci (LI), località Podere Marconi n. 182;
  4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
  5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*a*

**DISCIPLINARE**

585c6cf207b0757fa018aaaf84e4b239a7d7f2843090fa9992f0d068aaedf71



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16539 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT 225/2021 Procedimento 3718/2023 - GCVI - Acque. Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Conceria IL CIGNO SRL

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018349

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. n. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 30 19 marzo 2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla L.R 10/2010”.
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- Il Decreto n. 6825 del 28/04/2021 con cui veniva rilasciato alla conceria IL CIGNO SRL con sede legale nel comune di Santa Croce Sull’Arno (PI) in Via del Melaccio n.15 (P.IVA /

C.F. 00114880503) il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante tre (3) pozzi ad uso produzione beni e servizi, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di concessione firmato presso gli uffici della Provincia di Pisa in data 4/11/2013 Rep. n.1587 del 12/11/2013 relativa alla pratica PI 1919 ora denominata SIDIT 225/2021;

- l'istanza acquisita al protocollo n. 237602 del 23/05/2023 presentata dalla conceria IL CIGNO SRL con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via del Melaccio n.15 (P.IVA / C.F. 00114880503), con la quale viene richiesto il rinnovo della concessione di cui alla pratica 225/2021 ex PI1919 procedimento 3718/2023;

**CONSIDERATO:**

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;
- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

**RITENUTO:**

- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i;
- di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dal 4/11/2023 data di scadenza della concessione in essere;
- di modificare art. 4 del Disciplinare Rep. n.1587 del 12/11/2013, eliminando la prescrizione di esecuzione e comunicazione della misura del livello statico della falda nel mese di agosto in quanto monitoraggio non più necessario a seguito dell'attivazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici;

#### DATO ATTO CHE

- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00, per convalidare la domanda di rinnovo con pagamento tramite modello telematico F24 in data 9/05/2023 (protocollo telematico n. 23050911411551577);
- il richiedente in data 12/05/2023 ha corrisposto la somma di € 300,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente bancario della Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari a € 16,00, per il rilascio del presente atto, con marca da bollo (Identificativo 01211316962356 data 6/12/2022) ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/72 e smi;
- i canoni per l'uso dell'acqua per le annualità pregresse al 2023 risultano regolarmente versati;
- il canone per l'uso dell'acqua per l'annualità 2023 e per quelle successive verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;
- il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- a seguito dell'esperita istruttoria sia possibile concedere alla conceria IL CIGNO SRL con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via del Melaccio n.15 (P.IVA / C.F. 00114880503), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, ad uso produzione beni e servizi, pratica SIDIT 225/2021 procedimento 3718/2023 attuata mediante tre (3) pozzi siti nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) individuati al N.C.T. al Foglio 11 particella 219, Pozzo P1, derivazione n. 2196, avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641971, y: 4842521 e Pozzo P2, derivazione n. 2181, avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641977, y: 4842519 e Foglio 11 particella 175, Pozzo P3, derivazione n. 2182 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641981, y:4842556, per un volume massimo di ventisettemilanovecentoquaranta (27.940) metri cubi / annui alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. n.1587 del 12/11/2013 approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4801 del 10/10/2013, così come modificato con Decreto Dirigenziale n.6825 del 28/04/2021 e nella scadenza e nell'art. 4 dal presente atto;

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Genio Civile Valdarno Inferiore.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concedere alla conceria IL CIGNO SRL con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via del Melaccio n.15 (P.IVA / C.F. 00114880503), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 225/2021 procedimento 3718/2023, attuata mediante tre (3) pozzi ubicati nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) individuati al N.C.T. al Foglio 11 particella 219, Pozzo P1, derivazione n. 2196, avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641971, y: 4842521 e Pozzo P2, derivazione n. 2181, avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641977, y: 4842519 e Foglio 11 particella 175, Pozzo P3, derivazione n. 2182 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1641981, y:4842556, per un volume massimo di ventisettemilanovecentoquaranta (27.940) metri cubi/annui alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. n.1587 del 12/11/2013, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4801 del 10/10/2013 così come modificato con Decreto Dirigenziale n.6825 del 28/04/2021 e nella scadenza e nell'art. 4 dal presente atto;
2. di modificare art. 4 del Disciplinare Rep. n.1331 del 4/10/2013, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 3853 del 2/08/2013 eliminando la prescrizione di esecuzione e comunicazione della misura del livello statico della falda;
3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dal 4/11/2023 fino al 3/11/2028;
4. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16542 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3732/R - SIDIT n. 713/2023. Rinnovo concessione idraulica temporanea, per scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere (well-point), con recapito finale nel corso d'acqua senza nome (TN31748), da condursi nel Comune di Forte dei Marmi (LU) rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 3611 del 24/02/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018274

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. n.7 del 17 febbraio 2020 – Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 103: Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81 e relativo allegato;

VISTO il Decreto Dirigenziale del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana n. 3611 del 24/02/2023, inerente la Pratica n. 3732 (SIDIT n. 713/2023), “Concessione idraulica rilasciata al richiedente (i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto) per l’utilizzo di un’area del Demanio dello Stato – Ramo Idrico, per scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere (well-point), con recapito finale nel corso d’acqua senza nome (TN31748), per lavori edilizi inerenti l’intervento finalizzato alla realizzazione di piscina a fabbricato residenziale principale nonché alla realizzazione di piccola vasca idromassaggio a fabbricato secondario presente all’interno della stessa proprietà, da condursi a Forte dei Marmi (LU), catastalmente corrispondente al Foglio 17 Mappale 1 del Comune di Forte dei Marmi (LU);

VISTA la nota inviata alla Regione Toscana Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord dal richiedente, protocollata dall’Ente al n. 0352019 del 19/07/2023, (Pratica n. 3732/R - SIDIT n. 713/2023), con la quale viene chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, essendo scaduti i termini per l’inizio dei lavori indicati al punto 3 delle prescrizioni generali dell’atto autorizzativo;



PRESO ATTO che i lavori e l'emungimento non sono iniziati nei termini indicati per le seguenti motivazioni: Non è stato dato inizio ai lavori per ritardo sul cantiere dovuto al maltempo del mese di maggio 2023 e successivo blocco dei lavori da parte del comune di Forte dei Marmi (LU) relativo al periodo estivo;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che con il Decreto suddetto si stabiliva che i lavori dovessero iniziare entro 6 (sei) mesi a partire dal 24/02/2023, data di pubblicazione dell'atto sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana e fissando in 6 (sei) mesi la validità dell'atto di autorizzazione a decorrere dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza;

DATO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori, lo scarico e le condizioni rimangono invariate;

DATO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo da € 16,00, che ha l'id. n.01210764592298 del 21/09/2022;
- gli oneri di istruttoria pari a € 75,00 con bonifico sul c/c IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana in data 19/07/2023 di € 91,00;
- l'imposta di bollo per il decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id. n.01210764592185 del 21/09/2022;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 463 del 12/02/2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione;

CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

#### DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata, dal richiedente, i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e conseguentemente di rinnovare la concessione rilasciata con Decreto n. 3611 del 24/02/2023 inerente "l'occupazione dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda, ad uso cantiere (well-point), con recapito finale nel corso d'acqua senza nome (TN31748), per lavori edilizi inerenti l'intervento finalizzato alla realizzazione di piscina a fabbricato residenziale principale nonché alla realizzazione di piccola vasca idromassaggio a fabbricato secondario presente all'interno della stessa proprietà, da condursi nel Comune di Forte dei Marmi (LU), identificato catastalmente al Foglio 17 Mappale 1, nel Comune di Forte dei Marmi (LU)";
2. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dello scarico dell'impianto di well-point, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;
3. DI CONFERMARE le condizioni e le prescrizioni precedentemente stabilite con il Decreto suddetto;

4. DI STABILIRE che
  - i lavori dovranno iniziare entro mesi 6 (sei) a decorrere dal 25/08/2023 giorno successivo a quello stabilito con il decreto Decreto n. 3611 del 24/02/2023, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
  - l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di cui al punto precedente, pena decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata;
7. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati anagrafici/fiscali richiedente*

*800c430259f1673afa2cb60ec23cfda4d89d8f7886e0d7f2cbf2863c87e98d0e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16543 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT 4922/2022 GCVI - Acque. Rilascio concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). CONCERIA SIRTE SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018293

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l’istanza, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa al n. 48056 del 9/04/2005 presentata dalla Conceria SIRTE SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull’Arno in Via Lazio n.18 (C.F. / P.IVA 01386030488) di rilascio della concessione PI1413 per

ventottomilacentosessanta (28.160) mc/anno da attuarsi mediante il pozzo derivazione n. 2405 oggi pratica Sidit 4922/2022;

- l'istanza di riattivazione della concessione pervenuta presso gli uffici della Regione Toscana in data 25/11/2022 protocollo n. 458151;

**CONSIDERATO:**

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di mc e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;
- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;
- l'ubicazione del prelievo in oggetto risulta esterna alle protette di cui alla LR 30/2015 e interessa un acquifero confinato posto a profondità superiore a 100 m da piano campagna;

**RITENUTO:**

- che per quanto sopra esposto il presente intervento, ai sensi dell'art. 88 della LR 30/2015 e ss.mm.ii. sia escluso dalle procedure di VINCA o Screening di VINCA.
- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come

condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i;

- di fissare in anni cinque (5) la durata della concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto;

VISTO:

- il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 5/07/2023 dal legale rappresentante della Conceria SIRTE SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno in Via Lazio n.18 (C.F. / P.IVA 01386030488), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- il richiedente in data 30/06/2023 ha ottemperato al versamento dell'imposta di bollo di 32 Euro per convalidare il presente atto e il Disciplinare (allegato A) con marca da bollo individuate rispettivamente con Identificativo 01220480902021 e Identificativo 01220480902032, ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/72 e smi;
- il concessionario in data 3/07/2023 ha versato la somma di € 2.788,51 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018 la cauzione prevista dall'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i.;
- i canoni per le annualità pregresse risultano regolarmente versati;
- i canoni per le annualità successive al 2022 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Conceria SIRTE SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno in Via Lazio n.18 (C.F. / P.IVA 01386030488) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 4922/2022 ex pratica PI1413 attuata mediante un pozzo (derivazione n. 2405) avente coordinate Gauss-Boaga (epsg 3003) x: 1642306 , y: 1642306 individuato al foglio 14 particella 360 ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo complessivo di metri cubi ventottomilacentosessanta (28.160) alle condizioni contenute nel Disciplinare allegato al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere alla Conceria SIRTE SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno in Via Lazio n.18 (C.F. / P.IVA 01386030488) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 4922/2023, ex pratica PI1413, attuata mediante un pozzo (derivazione n. 2405) avente coordinate Gauss-Boaga (epsg 3003) x: 1642306 , y: 1642306, individuato al foglio 14 particella 360 ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo complessivo di metri cubi ventottomilacentosessanta (28.160) alle condizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 5/07/2023 dal legale rappresentante della Conceria SIRTE SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno in Via Lazio n.18 (C.F. / P.IVA 01386030488) contenente gli obblighi e le

condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, considerando che per mero errore materiale nello stesso è indicata erroneamente nell’intestazione “pratica SIDIT 1922/2022” anziché pratica SIDIT 4922/2023;

3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto e considerare sanato il periodo intercorso dalla scadenza naturale della concessione;
4. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall’AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell’art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull’Arno (PI);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.
9. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

**3180347cee38f59d801adf3cd39b13a3870fb9f8dec19e55e5311ce0f2bd5af8**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16544 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT 194965/2020 Procedimento 3867/2022 (codice locale n. LU2048).  
GCVI - Acque. Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di  
acque sotterranee nel Comune Capannori (LU). Richiedente: EURO VAST S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della  
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi  
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018347

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022
- il Decreto della Regione Toscana n. 6637 del 29/12/1995 con cui veniva riconosciuta alla Manifattura di Lucca Srl la concessione in sanatoria emungimento acqua per uso industriale ed igienico nel comune di Capannori alle condizioni stabilite nel Disciplinare di concessione n. Rep. 2786 sottoscritto in data 22/12/1994 presso l’ufficio del Genio Civile di Lucca come modificato dal Decreto n. 6637 del 29/12/1995, pratica LU2048;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 423 del 05/11/2009 con la quale è stata riconosciuta alla società EURO VAST Spa P.IVA/C.F. 01419270853 la titolarità della concessione di derivazione di acqua di cui alla pratica LU2048 da n. 3 pozzi in località Toringo nel comune di Capannori, individuati al N.C.T. al Foglio n. 78 Particella n. 225 per un prelievo annuo medio di 30 lt/sec, ad uso industriale ed igienico, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di concessione n. Rep. 2786 sopra richiamato come modificato dal Decreto n. 6637 del 29/12/1995;

- l'istanza acquisita al protocollo n. 455768 del 02/10/2018 presentata dalla società EURO VAST S.p.A. con sede legale via Salicchi n. 126/150 – 55100 Lucca, P.IVA/C.F. 01419270853, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Capannori, ad uso Produzione beni e servizi (pratica LU2048 oggi Pratica SIDIT 194965/2020 Procedimento 3867/2022) ;
- l'istanza acquisita al protocollo n. 47322 del 31/01/2019 presentata dalla società EURO VAST S.p.A. con sede legale via Salicchi n. 126/150 – 55100 Lucca, P.IVA/C.F. 01419270853, con la quale viene chiesto il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Capannori, ad uso Produzione beni e servizi con riduzione della portata media da 30 l/s a 4 l/s (pratica LU2048 oggi Pratica SIDIT 194965/2020 Procedimento 3867/2022) con mantenimento del solo pozzo denominato P1 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1623362, y: 4854222 ubicato al catasto dei terreni al foglio 75 particella 225;
- con nota tecnica a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo n. 472852 del 06/12/2022 viene comunicata la tombatura dei due pozzi di cui alla pratica LU2048 inutilizzati;

#### RITENUTO

- di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto considerato sanato il tempo intercorso dalla data di scadenza naturale della concessione e la data del presente atto;

#### DATO ATTO CHE

- il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il richiedente in data 26/09/2018 ha corrisposto la somma di € 300,00 a titolo di spese istruttorie sul conto corrente bancario IBAN IT8900760102800001031575820;
- il richiedente in data 15/09/2017 ha corrisposto la somma di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per istanza assolta con n. 1 marca da bollo n. 01161793266683 ai sensi del DPR 642/72 e smi;
- il richiedente in data 20/03/2023 ha corrisposto la somma di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per rilascio atto assolta ai sensi del DPR 642/72 e smi, sul conto corrente bancario IBAN IT88Z0760102800001020546857;
- il Richiedente in data 20/03/2023 ha versato la cauzione di € 5.783,40 su conto corrente bancario IBAN IT41X0760102800 001031581018;
- il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla società EURO VAST S.p.A. P.IVA/C.F. 01419270853 con sede legale via Salicchi n. 126/150 – 55100 Lucca, il rinnovo con variante non sostanziale per riduzione quantitativo di risorsa da prelevare a 4 lt/sec. corrispondenti a 126.144 mc/anno, della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica Sidit n. 194965/2020 Procedimento 3867/2022 codice locale n. LU 2048, mediante un pozzo nel comune di Capannori avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1623362, y: 4854222 individuato al N.C.T. al Foglio 78 Particella 225, ad uso Produzione beni e servizi, alle condizioni ed obblighi contenuti nel Disciplinare di concessione n. Rep. 2786 sottoscritto in data 22/12/1994

presso l'ufficio del Genio Civile di Lucca come modificato dal Decreto n. 6637 del 29/12/1995 e la Determina n. 423 del 05/11/2009 della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare per le procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. concedere alla società EURO VAST S.p.A. P.IVA/C.F. 01419270853 con sede legale via Salicchi n. 126/150 – 55100 Lucca, il rinnovo con variante non sostanziale per riduzione quantitativo di risorsa da prelevare a 4 lt/sec. corrispondenti a 126.144 mc/anno, della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica Sidit n. 194965/2020 Procedimento 3867/2022 codice locale n. LU 2048, mediante un pozzo nel comune di Capannori avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1623362, y: 4854222 individuato al N.C.T. al Foglio 78 Particella 225, ad uso Produzione beni e servizi, alle condizioni ed obblighi contenuti nel Disciplinare di concessione n. Rep. 2786 sottoscritto in data 22/12/1994 presso l'ufficio del Genio Civile di Lucca come modificato dal Decreto n. 6637 del 29/12/1995 e la Determina n. 423 del 05/11/2009 della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo;
2. di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto considerato sanato il tempo intercorso dalla data di scadenza naturale della concessione e la data del presente atto;
3. di dare atto che il richiedente ha versato la cauzione di € 5.783,40 il 20/03/2023 sul conto corrente bancario IBAN IT41X0760102800 001031581018;
4. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16545 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4019 - SIDIT n. 2892/2023. Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue urbane nel corso d'acqua denominato Fosso dei Falaschi (BV5139) in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018364

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società di Persone, i cui estremi identificativi/fiscali sono indicati nel punto 1) dell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale

del presente atto, per la richiesta di concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso dei Falaschi (BV5139) relativamente alla realizzazione di uno scarico di acque reflue urbane nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 297414 del 22/06/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico, identificato nel punto 2) dell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione idrogeologica idraulica con planimetria, sezione schematica e doc. fotografica;
- Estratto catastale;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 33071 del 10/07/2023:

- Dichiarazione Tecnica di compatibilità idraulica ai sensi art. 3 comma 5 lettere a), b), c), d), e) della L.R. n. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso dei Falaschi (BV5139) relativamente alla realizzazione di uno scarico di acque reflue urbane nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) individuato al NCEU nel Foglio 53 nei pressi del mappale 193 del Comune di San Giuliano Terme (PI);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 22/06/2023 su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per l'istanza con marca da bollo ID. n. 01220016222592 del 22/06/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4019 – SIDIT 2892/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;



DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni agli Enti competenti sono a cura del Richiedente;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

**PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:**

- La protezione della sponda dovrà essere estesa, oltre al fondo dell'alveo e a valle dello scarico, anche a monte dello stesso alla fine di evitare fenomeni di erosione;
- La tubazione dovrà essere ridotta a raso della sponda in modo da non costituire ostacolo e riduzione della sezione idraulica, eventuale dotazione di valvola di ritegno a clapet onde evitare il ritorno di eventuali acque di piena del corso d'acqua;
- Le acque di scarico non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno essere conformi alle normative vigenti e rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti;
- Autorizzazioni ambientali/urbanistiche dovranno essere richieste a cura del Richiedente;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio

- carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
  - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
  - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
  - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
  - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.4 – Scarichi acque reflue urbane), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 280,00 (euro duecentottanta/00) per il singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0346095 del 17/07/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) quale rateo mensilità 6/12 canone anno 2023, € 280,00 (euro duecentottanta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 70,00 (euro settanta/00) quale imposta regionale anno 2023 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il presente Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/07/2023 ad effettuare il versamento su

IBAN IT41 X076 0102 80000 103 1581 018 di:

- € 140,00 (euro centoquaranta/00) quale rateo mensilità 6/12 canone anno 2023 ;
- € 280,00 (euro duecentottanta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/07/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 70,00 (euro settanta/00) quale imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01211559964887 del 19/07/2023;

DATO ATTO che- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società di Persone, i cui estremi identificativi/fiscali sono indicati nel punto 1) dell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso dei Falaschi (BV5139) relativamente alla realizzazione di uno scarico di acque reflue urbane nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) individuato al NCEU nel Foglio 53 nei pressi del mappale 193 del Comune di San Giuliano Terme (PI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4019 – SIDIT 2892/2023;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie di uno scarico di acque reflue urbane nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4019 – SIDIT 2892/2023;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato € 280,00 (euro duecentottanta/00), salvo rivalutazione ISTAT, così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            Dati anagrafici/fiscali richiedente e tecnico*

*b223a767a49b666ad0ab75998d274010c95518a3d0e463df82def87a878e35a9*

ALLEGATO A

1. C.E.I. S.n.c. di Garibaldi Piero & C., rappresentante Legale Piero Garibaldi, sede legale via Lenin n. 155, San Martino a Ulmiano, San Giuliano Terme (PI). Cod. Fisc. 01358150462. P.IVA. 01513590503
2. Geol. Claudio Nencini, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. 351;



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16546 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3438/I - Sidit n. 3806/2022 .  
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie  
località del Comune di Massa (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della  
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi  
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018366



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R del’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0253775 del 01/06/2023 (pratica

3438/I – n. SIDIT 3806/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico, i cui dati identificativi sono inseriti nella Allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione Tecnica: MASSA\_DEMANIO\_RT;
- Corografia [1]: MASSA-GC-PL-30-COROGRAFIA;
- Planimetrie: [2] MASSA-GC-PL-30-SC 01\_GENIO; [3] MASSA-GC-PL-30-SC 02\_GENIO, [4] MASSA-GC-PL-30-SC 03\_GENIO, [5] MASSA-GC-PL-30-SC 04\_GENIO, [6] MASSA-GC-PL-30-SC 05\_GENIO, [7] MASSA-GC-PL-30-SC 06\_GENIO, [8] MASSA-GC-PL-30-SC 07\_GENIO, [9] MASSA-GC-PL-30-SC 08\_GENIO, [10] MASSA-GC-PL-30-SC 09\_GENIO, [11] MASSA-GC-PL-30-SC 10\_GENIO, [12] MASSA-GC-PL-30-SC 11\_GENIO, [13] MASSA-GC-PL-30-SC 12\_GENIO;
- Sezioni tipo: [14] MASSA-GC-PL-30-SEZIONI TIPO GENIO;
- Particolari Costruttivi:[15] MASSA-GC-PL-30-PCO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Massa (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente

- occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
  - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
  - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
  - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati afferenti alla Pratica idraulica 3438/I – Pratica SIDIT 3806/2022;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data di adozione del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*            *Elenco Attraversamenti*  
*b19fc8527ef1bff2e56bf08151fa74e778f3402827da9408ec224401f1999df2*
- B*            *Dati identificativi tecnico*  
*29be5a5c0593080deffb4b494d8d55e32d9ee3cd485433b4632b8308275347d1*

**ALLEGATO A**

N°	Rif.Tavola	Corso D'acqua	Tipologia Attraversamenti	COORDINATE INTERVENTO (WGS84)
1	2	FOSSO DI POVEROMO	N°2	TN29621
2	2	FOSSO DI POVEROMO	N°9	TN29621
3	2	FOSSO DI POVEROMO	N°9	TN29621
4	2	FOSSO DI POVEROMO	N°4	TN29698
5	2	FOSSO DI POVEROMO	N°2	TN29698
6	3	FOSSO DI POVEROMO	N°9	TN29621
7	4	SENZA NOME	N°7	TN42975
8	5	SENZA NOME	N°2	TN29067
9	5	SENZA NOME	N°2	TN29067
10	5	SENZA NOME	N°2	TN29067
11	6	TORRENTE CANALMAGRO	N°7	TN30416
12	6	TORRENTE CANALMAGRO	N°4	TN30416
13	7	TORRENTE CANALMAGRO	N°9	TN30416
14	8	TORRENTE CANALMAGRO	N°9	TN30416
15	9	TORRENTE CANALMAGRO	N°4	TN30416
16	10	SENZA NOME	N°2	TN43091
17	10	FOSSO DEL SALE	N°7	TN42980
18	10	SENZA NOME	N°7	TN30030
19	11	SENZA NOME	N°7	TN30053
20	11	SENZA NOME	N°7	TN30053
21	11	SENZA NOME	N°9	TN30133
22	11	FOSSO COLLETTORE (4)	N°4	TN30145
23	12	FOSSO COLLETTORE (4)	N°7	TN30176
24	12	SENZA NOME	N°7	TN30244
25	12	FOSSO COLLETTORE (4)	N°7	TN30278



**ALLEGATO B**

Ing. Daniele Cianchetti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2950



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16558 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3804/I - SIDIT n. 2325/2023 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Montignoso (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018462

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R del’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0126201 del 09/03/2023 (pratica

idraulica 3804/I – SIDIT 2325/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione Tecnica: MONTIGNOSO-GR-RT;
- Corografia generale [1]:MONTIGNOSO-PL-COROGRAFIA;
- Planimetrie: [2] MONTIGNOSO-PL-SC 01;[3] MONTIGNOSO-PL-SC 02; [4] MONTIGNOSO-PL-SC 03, [5] MONTIGNOSO-PL-SC 04, [6] MONTIGNOSO-PL-SC 05; [6] MONTIGNOSO-GC-PL-10, [7] MONTIGNOSO-GC-PL-10, [8] MONTIGNOSO-GC-PL-10, [7] MONTIGNOSO-PL-SC 06, [8] MONTIGNOSO-PL-SC 07, [9] MONTIGNOSO-PL-SC 08, [10] MONTIGNOSO-PL-SC 09, [11] MONTIGNOSO-PL-SC 10, [12] MONTIGNOSO-PL-SC 11, [13] MONTIGNOSO-PL-SC 12;
- Sezioni tipo:[14] MONTIGNOSO-PL-SEZIONI TIPO GENIO;
- Particolari Costruttivi:[15] MONTIGNOSO-PL-PCO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Montignoso (MS);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Montignoso (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sovrappiombare delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente

- occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
  - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
  - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
  - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati afferenti la Pratica idraulica n. 3804/I – SIDIT 2325/2023;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Montignoso (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua di cui all'Allegato B;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 2*

- A*            *Dati identificativi tecnico*  
*40f66f22f545b61f4f65f29439a6773abec416d0d496c1817b88e42714de82e0*
- B*            *Elenco Attraversamenti*  
*03780b31d9251db0347c6b6ec4ca409bad086ba146bfc5f3e9aca740e4326c*

**ALLEGATO A**

Ing. Daniele Cianchetti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2950

**ALLEGATO B**

N°	Rif.Tavola	Corso D'acqua	Attraversamenti	COORDINATE INTERVENTO (WGS84)
1	7	SENZA NOME	TN27186	44.0219, 10.1878
2	10	SENZA NOME	TN28071	44.0136, 10.1757



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16559 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. 60/R/2016. SIDIT 1338/2023.  
Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica.  
Costruzione ed esercizio di n.7 linee elettriche in cavo interrato MT (15 kV) in uscita dalla Cabina Primaria denominata "San Miniato", costruzione ed esercizio di una nuova congiungente in cavo aereo/interrato tra le linee MT esistenti "Palaia" e "Castel del Bosco" e ricostruzione ed esercizio di tratti di linee elettriche in cavo aereo MT (15 kV), interferenti con corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in Località Varie, nei Comuni di San Miniato (PI) e Palaia (PI). (AUT\_2344160). Richiedente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018507

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 – Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l’istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.A., Codice Fiscale/Partita IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 0216037 e Prot. 0216042 del 25/05/2022 (SIDIT 1338/2023);

DATO ATTO che per il progetto in argomento il Proponente ha attivato specifica istanza di autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, alla realizzazione e all’esercizio di n. 7 linee elettriche in cavo interrato a 15 kV, di nuova congiungente in cavo aereo/interrato tra le linee MT esistenti e alla ricostruzione e all’esercizio di tratti di linee elettriche in cavo aereo MT (15 kV), nei comuni di San Miniato e Palaia (Pi) di competenza della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO l’iter del procedimento di cui al punto precedente;

DATO ATTO del Contributo, con richiesta integrazioni, espresso da questo Settore con Prot. 0382540 del 07/10/2022;

PRESO ATTO degli elaborati integrativi, presentati da E-distribuzione S.p.A., acquisiti agli atti di questo Settore, con Prot. 0056635 e Prot. 0056638 del 02/02/2023, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa;

VISTO il Rapporto di Sintesi Procedurale espresso dal Settore regionale Servizi Pubblici e Locali Energia, inquinamenti e Bonifiche con Prot. 0112898 del 02/03/2023;

VISTA la documentazione progettuale complessivamente trasmessa dal Proponente, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione Tecnico-descrittiva;
- Localizzazione Planimetrica, (scala 1:10.000);
- Planimetria Catastale, (scala 1:2.000);
- Sezione, (scale varie);
- Documentazione fotografica;

VISTO che il progetto prevede la costruzione ed esercizio di n.7 linee elettriche in cavo interrato MT (15 kV), la costruzione ed esercizio di una nuova congiungente in cavo aereo/interrato tra le linee MT esistenti e ricostruzione ed esercizio di tratti di linee elettriche in cavo aereo MT (15 kV), interferenti con vari corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico;

CONSIDERATO che il progetto prevede l'occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato mediante n.17 punti di attraversamento dei corsi d'acqua come di seguito elencati con i codici identificativi indicati nel progetto:

- RIO DI SAN MAIANO BV8080: Interferenza I-2 : n. 1 attraversamento in cavo aereo, con conduttori costituiti da cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nel Comune di San Miniato (PI);
- RIO DI SAN MAIANO BV8259: Interferenza I-3 : n. 1 attraversamento in staffaggio a ponte esistente, con un cavo elettrico staffato alla spalletta del Ponte, lato valle, nel Comune di San Miniato (PI);
- Interferenza I-31 : n. 1 attraversamento in cavo aereo, con conduttori costituiti da cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nel Comune di San Miniato (PI);
- BORRO DELLA BESTEMMIA BV8268: Interferenza I-4 : n. 1 attraversamento in staffaggio a ponte esistente, con un cavo elettrico staffato alla spalletta del Ponte, lato valle, nel Comune di San Miniato (Pi);
- BORRO DELLA BESTEMMIA BV8387: Interferenza I-32: n. 1 attraversamento in cavo aereo, con conduttori costituiti da cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO ENZI BV8498: Interferenza I-6: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO ENZI BV8763: Interferenza I-13: n. 1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO DI SAMBUCA BV8496: Interferenza I-9: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO BRAMASOLE BV8604: Interferenza I-10: n. 1 attraversamento in cavo aereo, con conduttori costituiti da cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nel Comune di San Miniato (Pi);

- TORRENTE EGOLA BV9081: Interferenza I-14: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di San Miniato (Pi);
- IL BOTRO BV9270: Interferenza I-17, attraversamento in staffaggio a ponte esistente, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione staffato alla spalletta del Ponte, lato valle, nel Comune di San Miniato (Pi);
- TORRENTE CHIECINA BV9786: Interferenza I-20 : n. 1 attraversamento in tubo metallico autoportante in appoggio sul terreno, lato valle (fianco ponte), al cui interno con un cavo elettrico, di linee elettriche di Media Tensione, nel Comune di Palaia (Pi);
- RIO DI VALLIBOTRA BV9821: Interferenza I-21: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di Palaia (Pi);
- RIO DI SAN GIUSEPPE BV9828: Interferenza I-22: n. 1 attraversamento in cavo aereo, con conduttori costituiti da cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nel Comune di Palaia (Pi);
- BV1027: Interferenza I-23: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di Palaia (Pi);
- BV10030: Interferenza I-25: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di Palaia (Pi);
- BV10066: Interferenza I-27: n.1 attraversamento in subalveo, con cavo elettrico sotterraneo, collocato all'interno di tubazione, il cui interrimento sarà effettuato con sonda teleguidata, nel Comune di Palaia (Pi);

CONSIDERATO che il progetto prevede n. 7 tratti nella fascia di rispetto dei seguenti corsi d'acqua, di cui in parte interrati ed altri con campata aerea, distinti come segue:

- BV8494: Interferenza I-8, un tratto interrato in sede viabile, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione, collocato all'interno di tubazione, ad una distanza di circa m 8 dal ciglio di sponda, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO DI SAMBUCA BV8496: Interferenza I-9.b, un tratto interrato in sede viabile, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione, collocato all'interno di tubazione, ad una distanza di circa m 8 dal ciglio di sponda, nel Comune di San Miniato (Pi);
- RIO BRAMASOLE BV8717: Interferenza I-11, un tratto di parallelismo con campata aerea, in area privata, composto da una linea elettrica a Media Tensione, ad una distanza di circa m 4 dal ciglio di sponda, nel Comune di San Miniato (Pi);
- BV9413: Interferenza I-19, un tratto di parallelismo con campata aerea, in area privata, composto da n. 2 linee elettriche a Media Tensione, ad una distanza di circa m 4 dal ciglio di sponda, nel Comune di San Miniato (Pi);
- BV1027: Interferenza I-23.b, un tratto interrato, in sede viabile, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione collocato all'interno di tubazione, ad una distanza minore di 4 m dal ciglio di sponda, nel Comune di Palaia (Pi);
- BV10038: Interferenza I-24, un tratto interrato, in sede viabile, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione, collocato all'interno di tubazione, ad una distanza minore di 4 m dal ciglio di sponda, dovuta alle dimensioni ristrette della strada, nel Comune di Palaia (Pi);
- BV10066: Interferenza I-26, un tratto interrato, in sede viabile, con un cavo elettrico di linee elettriche a Media Tensione, collocato all'interno di tubazione, nel Comune di Palaia (Pi);

CONSIDERATO che le opere ed attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del Demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;



DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo", dell'ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore del cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno m 1,50 rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente o dal punto di talweg del corso d'acqua;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 m dal piede arginale o ciglio di sponda;
- nei casi di parallelismo interrato in sede viabile, lo scavo del tracciato dovrà avvenire, salvo motivazioni ostative, sul lato della viabilità opposto al corso d'acqua, o comunque più distante possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua del reticolo idrografico e di gestione;
- relativamente ad alcuni casi in cui è prevista la demolizione dei sostegni, rispetto alla quale è dichiarato che sarà eseguita a conclusione delle opere in progetto; per quanto attiene i sostegni ricompresi nella fascia di rispetto è necessario che venga trasmesso allo scrivente Settore, prima dell'esecuzione, idonea documentazione tecnica rappresentativa delle modalità esecutive e di ripristino della morfologia;
- eseguita la posa in opera della linea, e/o la rimozione di sostegni si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- nei casi in cui lo scavo in trincea per la posa della tubazione o il ripristino dei luoghi avvenga in prossimità della sponda, lo stesso dovrà essere riempito con materiali impermeabili idonei ad impedire la formazione di vie preferenziali di filtrazione ;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua, né dovranno essere apportate locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

- la presenza dei conduttori dovrà essere segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;
- dovranno essere posizionate delle paline segnaletiche adeguate all'individuazione di ogni attraversamento poste 10 m a valle e 10 m a monte del punto d'intersezione ;
- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde, del canale;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- nel caso in cui sia necessaria l'esecuzione di piste temporanee che comportino taglio di vegetazione /alberature nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda e/o dal piede delle arginature dei corsi d'acqua o attraversamenti dei corsi d'acqua il Proponente dovrà trasmettere specifica istanza di autorizzazione a questo Settore prima dell'inizio dei lavori indicando il tracciato previsto ;
- in caso di accertata incompatibilità idraulica da parte dell'Autorità idraulica competente dei manufatti preesistenti, sui quali vengono staffati i cavidotti, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il proponente sarà obbligato a rimuovere oppure adeguare le opere oggetto di concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della parte della concessione. I lavori per l'adeguamento o per il rifacimento dell'attraversamento dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Idraulica;
- gli scavi da eseguire devono avere le dimensioni ridotte al minimo e dovranno essere lasciati aperti per un tempo il più breve possibile;
- gli scavi per la rimozione degli elementi di fondazione dei sostegni preesistenti ricadenti nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda, dovranno essere eseguiti preferibilmente nel periodo tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre;
- per il riempimento degli scavi di cui al punto precedente, non deve essere usata sabbia per il sottofondo dello scavo, e dovranno essere riempiti con malta cementizia tipo "fillcrete", oppure con idoneo terreno opportunamente costipato, ed eseguito il ripristino dello stato dei luoghi, nelle condizioni originarie;
- eventuale materiale caduto in alveo e derivante dalle lavorazioni dovrà essere prontamente rimosso;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro, da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web:<https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta

arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini e sponde imbibite;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle condotte ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti o di manutenzione eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Build", con le opere effettivamente eseguite e, dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi a seguito della rimozione dei sostegni nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda;

- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione degli interventi di cui sopra;

- il presente atto ha validità 24 mesi dalla data di inizio lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte del Genio Civile Valdarno Inferiore. Tale atto potrà essere

prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione;

- il Richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi e il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente Concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in Concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione.

VISTO che con nota n. Prot. 0171028 del 05/04/2023 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 2.762,55 (duemilasettecentosessantadue/55) a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2023;
- fidejussione bancaria, dell'importo di euro 3.683,40 (tremilaseicentottantatre/40) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di euro 1.381,27 (milletrecentottantuno/27), a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali, anno 2023;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, imposta regionale sulle concessioni demaniali), sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 07/07/2023 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, in data 21/04/2023, il Richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2 , parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente Decreto ed il disciplinare ad esso allegato saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

## DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), della concessione per utilizzo del demanio idrico per la Costruzione ed esercizio di n.7 linee elettriche in cavo interrato MT (15 kV) in uscita dalla Cabina Primaria D330-1-90086 denominata “San Miniato”, costruzione ed esercizio di una nuova congiungente in cavo aereo/interrato tra le linee MT esistenti “Palaia” e “Castel del Bosco” e ricostruzione ed esercizio di tratti di linee elettriche in cavo aereo MT (15 kV), interferenti con corsi d’acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in Località Varie, nei Comuni di San Miniato (PI) e Palaia (PI) (AUT\_2344160);
2. di autorizzare l’esecuzione delle opere, compreso i tratti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua BV8494, Rio di Sambuca BV8496 , Rio Bramasole BV8717 e BV9413 nel Comune di San Miniato (Pi) e BV1027, BV10038 e BV10066 nel Comune di Palaia (Pi), ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l’utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 20/07/2022;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell’Allegato A) Disciplinare di Concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
7. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*All.A disciplinare Sidit 1338-23*

*4f717aa66d93ae8d7396a9ada107cb7de3fc8e6c166bb0fc554011e317dd5b7d*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16564 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT 642/2023 (codice locale PI3030). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018380



## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la L.R.19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;
- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/09/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1174 del 27/09/2012, (approvato con Determina n. 2742 del 14/06/2012) dalla Ditta con sede legale nel comune di Montopoli Val d’Arno (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all’allegato A e all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione n.7227) nel comune di Montopoli Val d’Arno;
- l’istanza acquisita al protocollo in data 10/02/2023 n. 73608 presentata dalla Ditta con sede legale nel comune di Montopoli Val d’Arno (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all’allegato A e all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale viene chiesto il rinnovo della derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montopoli val d’Arno, ad uso civile;

## Considerato che:

- il Richiedente in data 08/02/2023 ha corrisposto la somma di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per la convalida della domanda assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72 e smi, sul conto corrente bancario IT70J0760102800000011899580;
- inoltre, in data 08/02/2023 ha versato Euro trecento (300) sul conto corrente della Regione

Toscana Iban IT89O0760102800001031575820 per le spese istruttorie;

- ha inoltre ottemperato alla convalida del presente atto con imposta di bollo di € 16,00 con Identificativo 01220564800311 in data 5/07/2023, ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/72 e s.m.i;
- in data 19/11/2019 ha versato la somma di € 161,66 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018 che aggiunta a quella già versata alla Provincia di Pisa nel 2012 di importo pari a € 96,43 va a costituire la cauzione prevista dall'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. di importo pari a € 258,09;
- i canoni per le annualità successive al 2023 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta con sede legale nel comune di Montopoli Val d'Arno (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all'allegato A e all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 642/2023 (codice locale n. 3030), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 7227) nel comune di Montopoli Val d'Arno individuato al N.C.T. al FG 6 Particella n. 692, ad uso civile, per un volume massimo di duemilaquattrocento (2.400) metri cubi alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 19/09/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1174 del 27/09/2012, (approvato con Determina n. 2742 del 14/06/2012) per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 18/09/2022;

Il Responsabile del Procedimento, titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. concedere alla Ditta con sede legale nel comune di Montopoli Val d'Arno (per i dati identificativi relativi al soggetto si rinvia all'allegato A e all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 642/2023 (codice locale n. 3030), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 7227) avente coordinate Gauss-Boaga (epsg 3003) x: 1640235, y: 4838226, nel comune di Montopoli Val d'Arno individuato al N.C.T. al FG 6 Particella n.692, ad uso civile, per un volume massimo di duemilaquattrocento (2.400) metri cubi annui alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 19/09/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1174 del 27/09/2012, (approvato con Determina n. 2742 del 14/06/2012);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 18/09/2022 fino al 18/09/2032;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Montopoli Val d'Arno (PI);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A*

*DATI ANAGRAFICI*

*a9ec3eff3c48365f9d2aadaaddf729f09fd5eba027d800613e23d8a5e338bada*

*B*

*DATI ANAGRAFICI*

*6d2a412f610fd3eb572cdf22d2c358b95d81cc3cf19e6f3c37a06ee4d6936c32*

ALL .A

ZETAPI di Pistolesi Fabrizio & C. snc



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16565 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n° 2400/431 del 2023 - Concessione di uno scarico di acque reflue domestiche sul fosso Rondinaia (TS 34845) in Loc. I Forni - Bagni San Filippo nel Comune di Castiglioni d'Orcia (SI) - Cod. Locale n° 2474 O.I

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018385

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali sia i nuovi importi degli oneri istruttori e le modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.55 del 11 Luglio 2023 "*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2022, n. 103*";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell'allegato A, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 235983 del 22/05/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con planimetria ubicativa;
- Documentazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, prevede la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche sul fosso Rondinaia (TS 34845), in Loc. I Forni – Bagni San Filippo nel Comune di Castiglion di Orcia (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il fosso Rondinaia (TS 34845), riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'ubicazione dello scarico acque reflue, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 284152 del 16/06/2023;



DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio 6 Toscana Sud, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria;
- sarà cura del Concessionario provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento delle opere di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L., con relativo recapito telefonico e postale; inoltre, entro 60 giorni dal termine dei lavori, dovrà provvedere a comunicarne la data e a trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e ad eventuali varianti autorizzate, nonché nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) ammonta ad € 257,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n.1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 128,50, corrispondente a 6/12-esimi del canone 2023;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 257,00, pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dalla L.R. 2/1971, pari all'importo del 50% del canone dell'anno 2023;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Banca Intesa San Paolo, pervenuta con nota prot. n. 330455 del 07/07/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare al soggetto come identificato nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per uno scarico di acque reflue domestiche sul fosso Rondinaia (TS 34845) in Loc. I Forni – Bagni San Filippo nel Comune di Castiglioni d'Orcia (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2032, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*


*A dati identificativi soggetto*

*4675103ef87f55508004fd605612abed9acf45d1076a84befc696f1b0420f53a*

*B planimetria*

*3f92f61436c360efd16656c57cb760b04b82850beedfcee1e38e0c4a6983fc3*

**Oggetto:** SI - Pratica SIDIT n° 2400/431 del 2023 – Concessione di uno scarico di acque reflue domestiche sul fosso Rondinaia (TS 34845) in Loc. I Forni – Bagni San Filippo nel Comune di Castiglion d'Orcia (SI) - Cod. Locale n° 2474 O.I





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16566 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Prat. SiDIT n° 1780 del 2023 - Concessione demaniale per il progetto di recupero dei terreni in abbandono con la posa in opera di una recinzione e la realizzazione di n. 2 guadi in prossimità dei corsi d'acqua T. Pecine (TS2668 e TS2591) e affluente (TS2592), in loc. San Giusto a Rentennano, nel comune di Gaiole in Chianti (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018395



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l'uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati

rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80", con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.55 del 11 Luglio 2023 "*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2022, n. 103*";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata tramite SUAP del Comune di Gaiole in Chianti, da "SOC. BARONE RICASOLI S.p.A. AGRICOLA", con sede legale in Gaiole in Chianti (SI) in loc. Madonna a Brolio - P.I. 00393620489 , acquisita agli atti di questo Settore con prot.n.172487 del 06/04/2023, e successive integrazioni prot. 195975 del 26/04/2023 e prot. 286704 del 19/06/23, con allegato la documentazione progettuale;

DATO ATTO che l'intervento proposto riguarda il progetto di recupero dei terreni in abbandono con la posa in opera di una recinzione e la realizzazione di n. 2 guadi in prossimità dei corsi d'acqua T. Pecine (TS2668 e TS2591) e affluente (TS2592), in loc. San Giusto a Rentennano, nel comune di Gaiole in Chianti (SI), come meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A);

ACCERTATO che i corsi d'acqua citati al punto precedente, sono riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- Relazione Tecnica;
- Relazione geologica;
- Elaborati Grafici in varie scale;
- Integrazione prot. n° 195975 del 26/04/2023;
- Integrazioni volontaria prot. n° 286704 del 19/06/2023

RICHIAMATO il contributo istruttorio, richiesto da questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud, con nota prot n. 222902 del 12/05/2023), nella quale non vengono rilevati motivi ostativi agli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 336526 del 11/07/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora

di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la recinzione a maglia sciolta e pali infissi nel terreno e i cancelli "carrabili" dovranno essere posta ad una distanza  $\geq$  di 4,00 m. dal ciglio di sponda e/o piede esterno d'argine se esistente;
- dopo eventuali piene significative, dovrà essere ripristinato il buon regime idraulico del corso d'acqua in prossimità dei guadi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio 6 Toscana Sud, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:

- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- sarà cura del Concessionario provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento delle opere di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L., con relativo recapito telefonico e postale; inoltre, entro 60 giorni dal termine dei lavori, dovrà provvedere a comunicarne la data e a trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e ad eventuali varianti autorizzate, nonché nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore

competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un guado (Attraversamenti con Ponti, passerelle, tombini e guadi - Agricolo-Forestali - Tipologia 4.3) ammonta ad € 89,60, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n.1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'importo del canone sopra indicato risulta ridotto del 60% ai sensi dell'Allegato A della DGRT n.1555/2022, a seguito della dichiarazione di uno accesso presentata dal richiedente con prot. n. 309929 del 28/06/23;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo complessivo di € 74,67, corrispondente a 5/12-esimi del canone 2023;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale totale di € 179,20, pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dalla L.R. 2/1971, pari all'importo del 50% del canone dell'anno 2023;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n.01220295321731 del 22/02/2023, allegata all'istanza iniziale);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegata F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla “*SOC. BARONE RICASOLI S.p.A. AGRICOLA*”, con sede legale in Gaiole in Chianti (SI) in loc. Madonna a Brolio - P.I. 00393620489, la concessione demaniale per il progetto di recupero dei terreni in abbandono con la posa in opera di una recinzione e la realizzazione di n. 2 guadi in prossimità dei corsi d’acqua T. Pecine (TS2668 e TS2591) e affluente (TS2592), in loc. San Giusto a Rentennano, nel comune di Gaiole in Chianti (SI), così come rappresentato nell’elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato “A”);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2032, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l’esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l’autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d’uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*planimetria*

*2a5bebaa399951975d0e1edf72f4c296213d31704f4c46d588220ecf2f732abe*



**Oggetto:** SI - Prat. SiDT n° 1780 del 2023 - Concessione demaniale per il progetto di recupero dei terreni in abbandono con la posa in opera di una recinzione e la realizzazione di n. 2 guadi in prossimità dei corsi d'acqua T. Pecine (TS2668 e TS2591) e affluente (TS2592), in loc. San Giusto a Rentennano, nel comune di Gaiole in Chianti (SI).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16567 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal Fosso delle Forracce (ex Fosso di Ristabbia) in loc. Pozza frazione Cutigliano nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), ad uso civile, (prat. SIDIT 2645/2021) e concessione attraversamento del corso d'acqua.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018471

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

## Visti:

- il R.D. n. 523/1904;

- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00 (identificativo 01190121880940 del 26/07/2019) acquisita al protocollo in data 30/06/2021 con il n. 0272093, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua dal Fosso di Ristabbia nel Comune di Abetone Cutigliano (PT) loc. Pozza;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 100,00 sono state versate in data 28/06/2021 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Vista l'istanza, protocollo n. 0105328 del 14/03/2022, con la quale il Richiedente dichiara di rinunciare alla domanda di concessione derivazione acqua superficiale, di cui al protocollo 0272093 del 30/06/2021, a favore di altro Soggetto, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 2645/2021;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2746): la concessione comprende anche quella idraulica relativamente ad un attraversamento di corso d'acqua (TN 20152 Fosso di Pozza nel catastale con tubazione di derivazione acque diametro 9 cm);

Dato atto che in data 15/02/2023 sono stati effettuati i versamenti di seguito elencati:

- canone aree anni 2018/2022 di complessivi Euro 1.272,95, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,
- imposta regionale del 50% del canone aree anni 2021/2022 di Euro 260,32 codice IBAN IT70J0760102800000011899580,
- deposito cauzionale aree di Euro 267,75, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,
- deposito cauzionale acque di Euro 87,45, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,
- contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Soggetto subentrato nella domanda sopra descritta, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Fosso delle Forrace (ex Fosso di Ristabbia) in loc. Pozza frazione Cutigliano nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), FG 33 Particella 101, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per circa 4 mesi all'anno (circa 120 gg), circa 1 h/g, nel periodo tardo primaverile/estivo (mesi maggio, giugno, luglio e agosto); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,0 l/s, la portata media annua di concessione su cui calcolare il canone è 0,095 l/s pari a circa 2.996,0 mc/a (prat. SIDIT n. 2645/2021) e concedere altresì l'attraversamento del corso d'acqua (TN 20152 Fosso di Pozza nel catastale con tubazione di derivazione acque diametro 9 cm);

Preso atto che in data 19/07/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2023 di Euro 87,45 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 267,75 (aree), salvo conguaglio, sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere al Soggetto subentrato nella domanda di concessione descritta in narrativa, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Fosso delle Forracce (ex Fosso di Ristabbia) in loc. Pozza frazione Cutigliano nel Comune di Abetone Cutigliano (PT), FG 33 Particella 101, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per circa 4 mesi all'anno (circa 120 gg), circa 1 h/g, nel periodo tardo primaverile/estivo (mesi maggio, giugno, luglio e agosto); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,0 l/s, la portata media annua di concessione su cui calcolare il canone è 0,095 l/s pari a circa 2.996,0 mc/a (prat. SIDIT n. 2645/2021) e concedere altresì l'attraversamento del corso d'acqua (TN 20152 Fosso di Pozza nel catastale con tubazione di derivazione acque diametro 9 cm);
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/07/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti elencati in narrativa: 8° capoverso;
4. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2023 di Euro 87,45 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 267,75 (aree), salvo conguaglio, sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Abetone Cutigliano (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*disciplinare*

*a292a9343ed69d29354a588f63e64709520c6291270fedf020c00e5e752e305f*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16569 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Prat. Si.Dit. n° 1596/2450 del 2023 e Cod. Locale n° 2455 O.I. - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti che prevedono la collocazione di un elettrodotto interrato di MT che attraversa il F. del Mulinello (TS12121) e il suo posizionamento in fiancheggiamento al ponte T. Rosia (TS13104) posto su Strada Comunale delle Padule Comune di Sovicille (SI), per il progetto per la connessione alla rete di una cabina di consegna facente parte della rete di distribuzione in capo ad e-distribuzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018424



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l'uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree

demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80", con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di concessione presentata da ELION S.R.L., con sede legale in via degli Abeti, 346 nel Comune di Pesaro (PU), C.F. 02671350417, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. n° 168588 del 04/04/2023, ed inviata tramite il portale RT SIDIT – Sistema del demanio idrico Toscana, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:10.000);
- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Elaborati Grafici;

PRESO ATTO che il progetto, "per la connessione alla rete di una cabina di consegna facente parte della rete di distribuzione in capo ad e-distribuzione. La linea di media tensione attraversa il T. Rosia (TS13104) staffata al ponte posto su Strada Comunale delle Padule e che attraversa in Sub-Alveo F. del Mulinello (TS12121), in località Padule nel Comune di Sovicille (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza e come meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A);

ACCERTATO che i corsi d'acqua di cui al presente atto sono riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 e risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

**RICHIAMATA** la ns. nota prot. 212850 del 08-05-23 con la quale si richiede il contributo istruttorio al Consorzio 6 Toscana Sud, nella quale non vengono rilevati motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d'acqua;

**CONSIDERATO** che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

**DATO ATTO** che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

**CONSIDERATO** che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

**VISTA** la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n.271061 del 09/06/2023;

**DATO ATTO** che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dello ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
  - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
  - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
  - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
  - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento sotterraneo (Sub-Alveo) o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) ammonta ad € 336,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 1555 del 27/12/2022 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo complessivo di € 336,00, corrispondente a 6/12-esimi del canone per l'anno 2023 (per n. 2 attraversamenti);
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari ad € 168,00;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite annullamento della marca da bollo n.01220045483146 del 16/05/2023 con dichiarazione sostitutiva, allegata all'istanza iniziale);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a *ELION S.R.L.*, con sede legale in via degli Abeti, 346 nel Comune di Pesaro (PU), C.F. 02671350417, la concessione demaniale per n. 2 attraversamenti, che prevedono la collocazione di un elettrodotto interrato di MT che attraversa il F. del Mulinello (TS12121) e il suo posizionamento in fiancheggiamento al ponte T. Rosia (TS13104) posto su Strada Comunale delle Padule Comune di Sovicille (SI), per il progetto per la connessione alla rete di una cabina di consegna facente parte della rete di distribuzione in capo ad e-distribuzione, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 01/07/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*planimetria*

*5aa3af3051322881da32a8be1bc0338be76481d23d53b7b4beab6b262ee80934*



**Oggetto:** Prat. Si.Dit. n° 1596/2450 del 2023 e Cod. Locale n° 2455 O.I. - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti per il progetto per la connessione alla rete di una cabina di consegna facente parte della rete di distribuzione in capo ad e-distribuzione. La linea interrata di media tensione attraversa il T. Rosia (TS13104) staffato al ponte posto su Strada Comunale delle Padule e F. del Mulinello (TS12121) in Sub-Alveo, in località Padule nel Comune di Sovicille (SI). - Concessionario: Elion S.r.l.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16572 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3318/V - SIDIT n. 450/2023. Variante di Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di guado e ripristino sponde sul Torrente Turrite Cava (TN28448) e Rio della Fontana (TN 38412), in Loc. I Mulini nella Fraz. Fabbriche di Vallico nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018316

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dal soggetto richiedente, i cui dati identificativi/fiscali sono riportati nel punto 1) dell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale

del presente atto, per la variante di Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di guado e ripristino sponde sul Torrente Turrice Cava (TN28448) e Rio della Fontana (TN 38412), in Loc. I Mulini nella Fraz. Fabbriche di Vallico nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0296256 del 22/06/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico i cui dati identificativi sono riportati nel punto 2) dell'Allegato A:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione geologica con dichiarazione di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018;
- Tavola 1: corografia e catastale con rappresentazione schematica intervento di progetto;
- Tavola 2: sezioni – stato attuale, progetto e sovrapposto;
- Elenco elaborati;
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

CONSIDERATO che la richiesta di variante contempla la necessità di agire con interventi di completamento e maggior definizione rispetto a quanto autorizzato in precedenza, in seguito alle operazioni di avvio del cantiere dalle quali è stata rilevata un'estensione maggiore dell'area demaniale idrica interessata dall'intervento;

TENUTO CONTO che sia gli interventi già autorizzati, riguardanti la sistemazione spondale mediante il ripristino delle scogliere esistenti con l'impiego di massi ciclopici reperibili in sito, che la realizzazione del guado provvisorio, non subiranno alcuna modifica

CONSIDERATO che gli interventi previsti consisteranno quindi nella realizzazione di palificate con tecniche di ingegneria naturalistica costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo, oltre la realizzazione di viminate e/o graticciate in legname realizzate anch'esse mediante tecniche di ingegneria naturalistica

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza dei corsi d'acqua Torrente Turrice Cava (TN28448) e Rio della Fontana (TN 38412), relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 2563 del 14/02/2023 ai lavori per la realizzazione di guado e ripristino sponde sui corsi d'acqua di cui sopra – individuati al NCEU sul Foglio 108 Part. 1627-1921 (guado) – 895-1922 (sponde) del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 21/06/2023 tramite PagoPA (cod. IRIS n. 6873664459506409) per oneri istruttori e di aver assolto all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) sulla domanda con marca da bollo Id n. 01220596576773 del 06/06/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3318/V – Pratica SIDIT n. 450/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- prescrizioni sul taglio delle alberature: da richiedere autorizzazione ad Enti preposti a cura del Richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- divieto di estrazione ed allontanamento inerti dall'alveo del corso d'acqua. E' consentito il solo spostamento a monte o a valle del guado;
- l'accesso in alveo e le lavorazioni sono vietate in condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare durante le piene del fiume e in stato di allerta meteo con codice giallo, arancione, rosso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

#### Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare in anni 3 (tre), a far data dal 14/02/2023, la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica descrittiva (All. B), Tavola 2 (All. C) ;

Considerato che trattandosi di mera variante autorizzativa le condizioni economiche sono quelle previste ed indicate con il Decreto Dirigenziale n. 2563 del 14/02/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI CONFERMARE a favore del soggetto richiedente, i cui dati identificativi/fiscali sono riportati nel punto 1) dell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza dei corsi d'acqua Torrente Turrice Cava (TN28448) e Rio della Fontana (TN 38412), relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n 2563 del 14/02/2023 ai lavori per la realizzazione di guado e ripristino sponde sui corsi d'acqua di cui sopra – individuati al NCEU sul Foglio 108 Part. 1627-1921 (guado) – 895-1922 (sponde) del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica 3318/V – Pratica SIDIT n. 450/2023;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione degli interventi così come descritti negli elaborati progettuali allegati alla richiesta disponendo che gli stessi siano sottoposti alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e alle prescrizioni generali individuate in premessa;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica descrittiva (All. B), Tavola 2 (All. C);
4. DI CONFERMARE che la concessione ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di adozione del Decreto Dirigenziale n. 2563 del 14/02/2023, secondo le condizioni e le clausole ivi previste;
5. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 3*

- A*            *Dati anagrafici/fiscali richiedente e tecnico*  
*3abd5fc675f328f2b4b8b454dac91a615182eb0a7abbb43f06b7fb48fa8fe480*
- B*            *Relazione Tecnica*  
*1a6e5310256351dbd40161cae5e100e50a7298b329e3de48fce6a83c59190dc0*
- C*            *Tavola 2*  
*c1e705dc9534dfe27d74a794c4b0fa03937ebad05125a5fc3d314578d4c65914*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16575 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2740/2023 (Proc. n. 4057/2023) - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tip. 6.3) nel fosso del Pelagone (TC14887), a servizio di un complesso turistico-ricettivo, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR).  
Concessionario: Il Pelagone S.R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018547

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono

stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Il Pelagone S.R.L., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 278937 del 14/06/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica;
- Tav. di progetto (planimetrie ubicative, piante, sezioni);

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede il rifacimento di uno scarico di acque reflue esistente nel fosso del Pelagone (TC14887), provenienti dall'impianto di depurazione a servizio di un complesso turistico-ricettivo di proprietà del richiedente, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fosso del Pelagone (TC14887), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 318030), risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 5 Toscana Costa, acquisito agli atti con prot. n. 327483 del 06/07/2023 (rif. prot. C5TC n. 2861 del 06/07/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 336543 del 11/07/2023, e la successiva nota del 16/01/2023, prot. n. 25460, con la quale sono stati richiesti i pagamenti aggiornati agli importi indicati nella Delibera n. 1555 del 27/12/2022 ;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano"
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il richiedente è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- che le caratteristiche delle acque di scarico rientrino nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria;
- sarà cura della ditta richiedente provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso.
- per quanto attiene la realizzazione della scogliera in prossimità del punto di scarico, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, il richiedente, dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei massi, dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d' acqua nel tratto interessato.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 5 Toscana Costa, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed

eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di reflue industriali (tip. 6.3) ammonta a € 302,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale, dal 2018 al primo semestre del 2023, dell'importo di € 1.717,59 (comprensivo di interessi legali), determinato ai sensi della DGRT 888/2017 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2023 per l'importo di € 151,00, corrispondente a 6/12-esimi del canone annuo di € 302,00;
- ha provveduto per l'anno 2023 al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'importo di € 75,50, corrispondente al 50% del canone, ai sensi della L.R. 2/1971;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 302,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F23 del 14/07/2023);



RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare a Il Pelagone S.R.L., con sede legale in Gavorrano (GR), località Il Pelagone Snc, C.F. 00126350537, la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tip. 6.3) nel fosso del Pelagone (TC14887), a servizio di un complesso turistico-ricettivo in località Il Pelagone, nel comune di Gavorrano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2032, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

*A*

*Cartografia*

*5978dcc0aab069e9c5801466036b71a0bd22c33db135deabcf086d5aaff51c11*

**ALLEGATO A**

Pratica SiDIT n. 2740/2023 (Proc. n. 4057/2023) - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tip. 6.3) nel fosso del Pelagone (TC14887), a servizio di un complesso turistico-ricettivo, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Il Pelagone Srl.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16576 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, riguardante la domanda di rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola, ad uso agricolo (pratica Sidit n. 57690/2020 C.L. n. 2519 PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018470

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990; - il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la nota acquisita al protocollo in data 21/09/2022 con il n. 359850, presentata dall’Istante, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto (non pubblicato), con la quale è stata chiesto il subentro nella concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola (prat. n. 2519 PI), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2078 del 13/05/2009 e al disciplinare sottoscritto il 28/05/2009 (registro n. 579 del 09/06/2009); all’istanza è stata allegata la documentazione comprovante l’avente titolo nella richiesta di cambio titolarità;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2078 del 13/05/2009 e visto il disciplinare sottoscritto il 28/05/2009 (registro n. 579 del 09/06/2009), con i quali è stata rilasciata la concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio ad uso irriguo nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola (prat. n. 2519 PI);

Vista l’istanza presentata alla Provincia di Pisa in data 04/09/2012 prot. n. 247452 con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua (prat. n. 2519 PI) a cui è susseguita ulteriore nota integrativa in data 08/11/2012 prot. n. 298697;

Visto il decreto dirigenziale n. 22171 del 10/11/2022 di presa d’atto del subentro nella domanda di rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola, presentata alla Provincia di Pisa in data 04/09/2012, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2078 del 13/05/2009 e al disciplinare sottoscritto il 28/05/2009 (registro n. 579 del 09/06/2009), prat. Sidit n. 57690/2020 C.L. n. 2519 PI;

Considerato che dall’esame della pratica è emerso che l’istruttoria del rinnovo concessione, chiesto con nota prot. 247452 del 04/09/2012 alla Provincia di Pisa, non è stata conclusa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di riattivazione del rinnovo, effettuata con la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune di San Giuliano Terme, nonché sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, in data 21/11/2022;

Vista la nota del GCTN prot. n. 0180095 del 13/04/2023 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità asincrona semplificata, invitando, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

Considerato che il giorno 13/07/2023 era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Visto il parere allegato al presente decreto (all. A), parte integrante e sostanziale non pubblicato:  
- assenso con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0301265 del 26/06/2023);

Visto il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 06/12/2022;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Tenuto conto che sono pervenuti esclusivamente assensi con condizioni e considerate le motivazioni sopra richiamate;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1) di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante il rilascio all'Istante, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto (non pubblicato), del rinnovo concessione di derivazione acqua dal Fiume Serchio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) loc. Albavola, ad uso agricolo, la cui istruttoria è stata avviata dall'allora competente Provincia di Pisa, a seguito dell'istanza prot. 247425 del 14/09/2012 e dell'istanza prot. 0282415 del 14/07/2022 di subentro nella domanda (a cui è seguito il decreto dirigenziale n. 22171 del 10/11/2022 di presa d'atto), (pratica Sidit n. 57690/2020 C.L. n. 2519 PI);

2) di allegare l'assenso con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0301265 del 26/06/2023), parte integrante e sostanziale non pubblicato (All. A);

3) di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;

4) di disporre, che copia del presente decreto sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

5) di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al

Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

7) di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 2*

- 1*            *dati identificativi*  
*bfa27e362c7f46bc027f3299e5d9c549ce63bf6b94d03a01e263a8261aac9e*
  
- A*            *assenso AdB*  
*ab4f46c68b3cd0fdf64f5ef242e7a112e84d0a87d9aacd9e5b6afae27193d432*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16580 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT 1383-2023 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione acque superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello per irrigazione di orti familiari nel comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018512

## IL DIRIGENTE

## VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015”;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019”;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana prot. n. 124100 del 09/03/2023, dei richiedenti identificati nell’Allegato A del presente Decreto, con la quale hanno fatto richiesta di concessione per derivazione di acque superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello nel comune di Sarteano - Pratica SiDIT 1383-2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto, dai soggetti identificati nell’allegato A, in data 14/07/2023, allegato al presente atto sotto la lettera B, facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene dal Fosso Molin Martello in comune di Sarteano, nelle vicinanze del terreno contraddistinto in Catasto dal Foglio 50 e P.lla 758 (Coordinate Gauss Boaga: X=1734355 Y= 4763790), come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarteano (SI) e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello privato di acque superficiali, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per l’irrigazione di n. 3 orti familiari, come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza;

- la ditta ha richiesto una portata media di 0,005 l/sec, con picco massimo di 0,7 l/sec. ed un volume annuo stimato di 150 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza ( art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e smi, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare ai richiedenti identificati nell'allegato A del presente Decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello in comune di Sarteano, nelle vicinanze del terreno contraddistinto in Catasto dal Foglio 50 e P.lla 758 (Coordinate Gauss Boaga: X=1734355 Y= 4763790), come indicato nella planimetria allegata all'istanza, pratica Sidit n. 1383-23;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,005 l/sec, con picco massimo di 0,7 l/sec. ed un volume annuo stimato di 150 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 30,06 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente Provvedimento di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A**            **DATI ANAGRAFICI**  
*cbe70eafaab7baddcefc406041a4ae9e873fd4d0e0a5fca77b92d6e7e5ceac3f*
- B**            **DISCIPLINARE**  
*5150aaa3e61c10769ff62f96ea5154f2296cf0a7e1bf4f810444c97f3dfa4f5a*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16636 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Linara in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile (prat. Sidit 3013/2023 C.L. n. DC 132/23-6).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018529

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

## Considerato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Carrara n.955 del 02/06/1988, il Comune di Carrara, C.F.: 00079450458, ha rinunciato alla titolarità delle concessioni di derivazione acqua ad uso potabile, a favore di AMIA (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana e Acquedotto), disponendo che la stessa presentasse in seguito la domanda di rinnovo;
- AMIA ha presentato istanza di rinnovo il 20/10/89;
- con nota del 26/05/1994 e 03/12/1994, AMIA ha ripresentato istanza per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica, dalle Sorgenti in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS), che si è conclusa con la sottoscrizione del Disciplinare, rep. n.637 del 24/03/1992, fissando la scadenza al 31/12/2024, ma non formalizzata con l’emissione del decreto dirigenziale;

- in seguito al riavvio del procedimento, con Decreto n.4878 del 12/07/1996, la Regione Toscana ha accordato a AMIA la concessione di derivazione in sanatoria di acqua sotterranea dalle sorgenti Linara (Sottostrada, Grotta e Gregorini) in loc. Linara del Comune di Carrara (MS) ed il contestuale rinnovo per 30 anni con decorrenza dal 01/01/1995, per la portata, massima di 2,0 l/s. E' stato inoltre approvato il Disciplinare Rep. 958 del 24/11/1995;
- con Deliberazione n. 132 del 17/02/2003 la Giunta Regionale ha individuato come soggetti titolati per la volturazione delle concessioni ad uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato di cui alla L. 36/94, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ora Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.1 Toscana Nord (lasciando facoltà alle stesse di poter delegare al gestore unico del servizio idrico integrato a cui l'Autorità Idrica Toscana ha affidato il servizio);
- con Deliberazione n. 7 del 28/03/2003 l'Assemblea Consortile AATO n. 1 – Toscana Nord, ha stabilito che la titolarità di tali concessioni fosse della stessa Autorità;
- in base alla L. 36/94 e L.R. 81/95, con Deliberazione n. 19 del 25/11/2004, AATO n.1 ha affidato il Servizio Idrico Integrato a G.A.I.A. SpA (costituitasi il 22/10/2004), in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005;
- AATO 1 Toscana Nord, con istanza prot 40088 del 28/12/2007, ha chiesto il subingresso nella titolarità della concessione;
- con nota prot. 32681 del 24/01/2017, AIT rinuncia a favore di GAIA SpA;
- infine GAIA SpA il 13/03/2017 prot. n. 171993, ha presentato istanza di subingresso nella concessione di derivazione acqua dalle Sorgenti in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS);

Visto il decreto R.T. n. 4878 del 12/07/1996 con il quale è stato concesso a A.M.I.A. di derivare dalla Sorgenti Linara in loc. Linara, nel Comune di Carrara (MS), la portata di massimi mod. 0,02 (l/s 2,0) di acqua per uso potabile; la scadenza è stata fissata al 31/12/2024;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 3013/2023 C.L. n. DC 132/23-6;

Ritenuto di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Linara in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 4878 del 12/07/1996 (prat. Sidit 3013/2023 C.L. n. DC 132/23-6), con la seguente prescrizione:

- GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 530,15 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;

- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 530,15 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 25/10/1995 quietanza n. 186, da: A.M.I.A.;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;



## DECRETA

1. di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Linara in loc. Linara nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 4878 del 12/07/1996 (prat. Sidit 3013/2023 C.L. n. DC 132/23-6), con la seguente prescrizione:
  - GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 530,15 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;
  - la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;
2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2024;
3. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 530,15 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 25/10/1995 quietanza n. 186, da: A.M.I.A.;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16637 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile (prat. Sidit 3020/2023 C.L. n. DC 763/23-6).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018542

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

## Considerato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Carrara n.955 del 02/06/1988, il Comune di Carrara, C.F.: 00079450458, ha rinunciato alla titolarità delle concessioni di derivazione acqua ad uso potabile, a favore di AMIA (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana e Acquedotto), disponendo che la stessa presentasse in seguito la domanda di rinnovo;
- con nota del 02/11/1994, AMIA ha presentato istanza per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica, dalle Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS), che si è conclusa con la sottoscrizione del Disciplinare, rep. n. 970 del 16/01/1996, fissando la scadenza al 01/11/2024, formalizzata con l’emissione del decreto dirigenziale n. 576 del 13/02/1997;

- con Deliberazione n. 132 del 17/02/2003 la Giunta Regionale ha individuato come soggetti titolati per la volturazione delle concessioni ad uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato di cui alla L. 36/94, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ora Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.1 Toscana Nord (lasciando facoltà alle stesse di poter delegare al gestore unico del servizio idrico integrato a cui l'Autorità Idrica Toscana ha affidato il servizio);
- con Deliberazione n. 7 del 28/03/2003 l'Assemblea Consortile AATO n. 1 – Toscana Nord, ha stabilito che la titolarità di tali concessioni fosse della stessa Autorità;
- in base alla L. 36/94 e L.R. 81/95, con Deliberazione n. 19 del 25/11/2004, AATO n.1 ha affidato il Servizio Idrico Integrato a G.A.I.A. SpA (costituitasi il 22/10/2004), in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005;
- AATO 1 Toscana Nord, con istanza prot 40088 del 28/12/2007, ha chiesto il subingresso nella titolarità della concessione;
- con nota prot. 32681 del 24/01/2017, AIT rinuncia a favore di GAIA SpA;
- infine GAIA SpA il 13/03/2017 prot. n. 171993, ha presentato istanza di subingresso nella concessione di derivazione acqua dalle Sorgenti in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS);

Visto il decreto R.T. n. 576 del 13/02/1997 con il quale è stato concesso a A.M.I.A. di derivare dalla Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola, nel Comune di Carrara (MS), la portata di massimi mod. 0,02 (l/s 2,0) di acqua per uso potabile; la scadenza è stata fissata al 01/11/2024;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 3020/2023 C.L. n. DC 763/23-6;

Ritenuto di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dalle Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 576 del 13/02/1997 (prat. Sidit 3020/2023 C.L. n. DC 763/23-6), con la seguente prescrizione:

- GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 653,31 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;
- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 653,31 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 24/11/1995 quietanza n. 204, da: A.M.I.A.;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di volturare a GAIA SpA con sede legale in Pietrasanta (LU) Via Donizetti n°16, C.F: 01966240465, in qualità di Gestore Unico, a far data dal 1° gennaio 2005, ai sensi e per gli effetti della L. 36/94 e L.R. 81/95, la concessione di derivazione acqua pubblica dalle

Sorgenti Combratta in loc. Combratta di Bergiola nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, di cui al decreto R.T. n. 576 del 13/02/1997 (prat. Sidit 3020/2023 C.L. n. DC 763/23-6), con la seguente prescrizione:

- GAIA SpA deve versare, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 653,31 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Massa;

- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

2. di confermare la scadenza della concessione al 01/11/2024;
3. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 653,31 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 250.000 versato presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 24/11/1995 quietanza n. 204, da: A.M.I.A.;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16640 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4073/2019 (Proc. n. 3566/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte sul fosso delle Righiere (TS37243), in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018570

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono

stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

VISTO l'atto di Repertorio n. 3833 del 27/04/1988 con il quale la Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Grosseto ha rilasciato una autorizzazione, con validità fino al 31/12/2017, per la realizzazione di un ponte sul fosso delle Righiere, in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR);

VISTA la nota pervenuta in data 19/05/2023 con prot. n. 232948, con la quale la Società identificata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, chiede la regolarizzazione della occupazione demaniale costituita dall'attraversamento con ponte sul fosso delle Righiere, in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR);

ACCERTATO che il ponte sopraindicato risulta a servizio della viabilità di accesso al fondo attualmente di proprietà della Società identificata nell'allegato "A" (riferimenti catastali p. 24 f. 225 del catasto Terreni del Comune di Roccastrada);

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società di cui all'allegato "A", acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 341470 del 13/07/2023, per regolarizzare l'attraversamento con ponte del fosso delle Righiere, oggetto dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana con atto di Repertorio n. 3833/1988 ;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

ACCERTATO che il fosso delle Righiere (TS37243), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rilasciata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, è individuato l'attraversamento del corso d'acqua oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- d) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- e) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- f) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- g) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- h) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- i) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dell'attraversamento dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito specificate:

- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico regionale ([www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)), accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza ed in ogni caso sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario dovrà posizionare idonea segnaletica che indichi la presenza dell'attraversamento in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dallo stesso, che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- il concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo eventualmente conto di quanto di competenza del Comune in merito al Piano di Protezione Civile;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di un attraversamento con ponte (tip. 4.1) ammonta ad € 280,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente è in regola con il pagamento del canone richiesto fino all'anno 2017 e con il pagamento degli indennizzi richiesti fino all'anno 2022, ed inoltre, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento di € 116,67, a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale per il 2023, determinato ai sensi della DGRT 888/2017 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2023 per l'importo di € 163,33, corrispondente a sette mensilità del canone annuo di € 280,00;
- ha provveduto per l'anno 2023 al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'importo di € 81,67, corrispondente al 50% del canone ai sensi della L.R. 2/1971;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F24 del 12/07/2023, acquisita agli atti del Settore in data 13/07/2023 con nota prot. n 341470);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Società identificata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per un attraversamento con ponte sul fosso delle Righiere (TS37243), in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");

2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2032, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Comune di Roccastrada, al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

*A*

*Dati soggetto istante*

*3322565cf9709fe75121547edcd10f3d71a2f8d36060a291cee30d49a1b06c3c*

*B*

*Cartografia*

*56ffa300dda3816e61130c62c55371cde2cd337961a4960e8081998198d5c7e3*

**Allegato A – Dati richiedente**

Cinquemori Società Semplice Agricola di Generali Fabrizio & Fabio

Sede legale: Civitella Paganico, via Circondaria Nord Paganico 37

C.F.: 01592450538

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 4073/2019 (Proc. n. 3566/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte sul fosso delle Righiere (TS37243), in località stazione di Roccastrada nel comune di Roccastrada (GR).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16643 - Data adozione: 31/07/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 4501/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua sotterranea in Loc. Terzo-Roselle da pozzo 3, individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 36 particella 22 per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018553



## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 16/11/2022 prot. 438720 dal richiedente, meglio specificato nel disciplinare allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesta la concessione da pozzo ad uso agricolo, in Loc. Terzo-Roselle nel Comune di Grosseto - Pratica SIDIT n. 4501/2022 – Pozzo 3;

• VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica e firmato digitalmente in data 11/07/2023 dall’Amministratore, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Terzo-Roselle individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 36 particelle 22;
- il volume annuale per uso agricolo è di 80000 (ottantamila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 8,5 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 2,54 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare al richiedente, come da istanza presentata in data 16/11/2022, protocollo n. 438720, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee un pozzo ad uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) Loc. Terzo-Roselle, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 36 particelle 22, Pratica SIDIT n. 4501/2022 – Pozzo 3;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 8,5 (otto virgola cinque) litri al secondo e una portata media annua di 2,54 (due virgola cinquantaquattro) litri al secondo per un volume di 80000 (ottantamila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*f4c3a06017faceaf0a548e4a08645d47bf24a02fd9493834dd8ec8d6b31d2dda*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16644 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica ad suo potabile nel Comune di Lucca (LU) loc. Gattaiola (prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018563

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 23/05/2023 con il n. 0237671, presentata da Geal s.p.a., con sede legale a Lucca Via Luporini 1348, C.F.: 01494020462, con la quale è stata chiesta la variante sostanziale (aumento dei pozzi da n. 4 a n. 5) alla concessione di derivazione acqua

sotterranea ad uso potabile nel Comune di Lucca Loc. Gattaiola, prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398;

Visto il decreto dirigenziale n. 4180 del 17/03/2021 con il quale è stato concesso a: GEAL s.p.a., C.F.: 01494020462, la cui sede legale è a Lucca Viale G. Luporini n. 1348, di derivare acqua pubblica dal sottosuolo mediante quattro pozzi nel Comune di Lucca loc. Gattaiola via di Villa Altieri - FG 158 Particelle 792, 1264 e 1265, ad uso potabile (acquedotto), rinnovando la concessione di cui all'originario decreto n. 6083 del 27/10/2000 e al decreto di voltura n. 19513 del 10/12/2018, fissando la scadenza al 16/03/2031; il prelievo è assentito tutto l'anno, per una portata di acqua massima di 37,0 l/s ed una media di 37,0 l/s; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.300,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.166.832,0 mc, pratica Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398; è stato approvato il disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante di Geal spa in data 02/03/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Visto il decreto dirigenziale n. 9680 del 23/05/2022, con il quale, GEAL SpA con sede legale nel Comune di Lucca Via Luporini 1348, C.F.: 01494020462, in conformità dell'art. 49 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 70 comma 4 del DPGR 61/R/2016, è stata autorizzata alla perforazione di n. 2 pozzi su terreno in disponibilità posto nel Comune di Lucca Loc. Gattaiola, Via di Villa Altieri angolo via dei Poncioni, Foglio n. 158, mappali nn. 1262, 792, sostitutivi dei due esistenti non più in grado di garantire il prelievo per effetto di deterioramento (prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante sostanziale, consistente nell'aumento dei pozzi da 4 a 5, nel Comune di Lucca (LU) loc. Gattaiola ad uso potabile: riferimenti catastali: pozzo 1 FG 158 Mappale 1262, pozzo 2 FG 158 Mappale 1487, pozzo 3 ritubato FG 158 Mappale 792, pozzo nuovo aggiunto 3 bis FG 158 Mappale 792, pozzo 4 FG 158 Mappale 1261; con decreto dirigenziale n. 9680 del 23/05/2022 è stata autorizzata la perforazione di n. 2 nuovi pozzi sostitutivi il n. 1 e n. 3 che manifestavano problemi di produttività. Sulla base delle prove di portata eseguite, è emerso che il nuovo pozzo 1 è produttivo ed in grado di sostituire il vecchio che è stato cementato mentre, il nuovo pozzo 3 non è in grado di garantire totalmente i prelievi necessari, particolarmente nel periodo estivo, pertanto è stato chiesto di mantenere attivo anche il vecchio pozzo 3 che viene ritubato riducendone il diametro;

Dato atto che Geal spa, in data 05/05/2023 ha versato Euro 16,00 per marca da bollo e Euro 100,00 per spese di istruttoria (conto IBAN IT8900760102800001031575820);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione, come risulta dalla relazione del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398; è stata effettuata la valutazione ex ante del prelievo, ai sensi dell'allegato B della delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 "Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche" dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Settentrionale e della DGRT n. 58/2019:

- denominazione corpo idrico: Corpo Idrico della Pianura di Lucca – zona freatica del Serchio (interazione fiume/falda) 12SE011,
- qualità corpo idrico: Buono,
- intensità impatto: Alto,
- rischio ambientale: Alto,

il sistema di monitoraggio del prelievo massimo istantaneo e del prelievo totale è installato e dovrà comprendere anche i prelievi del pozzo 3 bis;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a GEAL SpA con sede legale nel Comune di Lucca Via Luporini 1348, C.F.: 01494020462, la variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica ad suo potabile nel Comune di Lucca (LU) loc. Gattaiola, mediante: pozzo 1 FG 158 Mappale 1262, pozzo 2 FG 158 Mappale 1487, pozzo 3 ritubato FG 158 Mappale 792, pozzo nuovo aggiunto 3 bis FG 158 Mappale 792, pozzo 4 FG 158 Mappale 1261, per 365 gg/a, di cui ai decreti dirigenziali n. 4180 del 17/03/2021 e n. 9680 del 23/05/2022, confermando la scadenza della concessione al 16/03/2031 e confermando la portata di acqua massima in misura non superiore a 37,0 l/s, il quantitativo medio annuo di 37,0 l/s pari a 1.166.832,0 mc/a (prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398);

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere a GEAL SpA con sede legale nel Comune di Lucca Via Luporini 1348, C.F.: 01494020462, la variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica ad suo potabile nel Comune di Lucca (LU) loc. Gattaiola, mediante: pozzo 1 FG 158 Mappale 1262, pozzo 2 FG 158 Mappale 1487, pozzo 3 ritubato FG 158 Mappale 792, pozzo nuovo aggiunto 3 bis FG 158 Mappale 792, pozzo 4 FG 158 Mappale 1261, per 365 gg/a, di cui ai decreti dirigenziali n. 4180 del 17/03/2021 e n. 9680 del 23/05/2022, confermando la scadenza della concessione al 16/03/2031 e confermando la portata di acqua massima in misura non superiore a 37,0 l/s, il quantitativo medio annuo di 37,0 l/s pari a 1.166.832,0 mc/a (prat. Sidit n. 180851/2020 C.L. n. 2398);
2. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
3. di dare atto che il sistema di monitoraggio del prelievo massimo istantaneo e del prelievo totale è installato e deve comprendere anche i prelievi del pozzo 3 bis;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16648 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di uno scarico meteorico con immissione nel Fosso Stregale, tratto tombato, oltre a sistemazioni nella fascia di rispetto di 10 metri, nell'ambito della costruzione di un asilo nido, esterno alla fascia di rispetto del corso d'acqua, nei pressi di via Venezia, località Oste, nel comune di Montemurlo (PO). Pratica 4323 (SIDIT Pratica: 3379/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018583



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 55/2023, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. 1554/2022 relativa a “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. Approvazione per l'espressione dei pareri ai sensi dell'articolo 42 comma 2, e dell'articolo 66 comma 3, dello Statuto regionale.” che, nelle more dell’iter di approvazione, prevede la modifica dell’art. 33 del regolamento 60/R/16 introducendo a decorrere dall’annualità 2023 l’esonero del pagamento del canone da parte degli enti territoriali;

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Montemurlo, dal Comune di Montemurlo, C.F. n. 00584640486, con sede legale in Montemurlo, Via Montalese 472/47, a firma del legale rappresentante Arch. Sara Tintori, avente ad oggetto “Opere di regimazione delle acque meteoriche con scarico finale nel fosso Stregale o di Castello e sistema di trattamento dei reflui domestici prodotti da nuova struttura destinata ad asilo nido”, località Oste, nel comune di Montemurlo, acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0138602 del 17/03/2023, integrata con prot.n. 0348305 del 18/07/2023;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art.23 del d.p.g.r. 42/R/2018 e delle marche da bollo;

DATO ATTO che il richiedente ha comunque provveduto al pagamento di Euro 75,00 mediante bonifico del 15/03/2023, di oneri istruttori;

DATO ATTO che la lavorazione in esame non rientra tra quelle soggette a corresponsione degli oneri ittiogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4323 (SIDIT Pratica: 3379/2023 - Procedimento: 4934/2023);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Giacomo Barcaioli;

- relazione tecnica generale e relazione sulla variazione di permeabilità;
- tavola grafiche, con planimetrie, stato attuale e di progetto;
- corografia;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla realizzazione di uno scarico meteorico con immissione nel Fosso Stregale, tratto tombato, oltre a sistemazioni nella fascia di rispetto di 10 metri, nell'ambito della costruzione di un asilo nido, esterno alla fascia di rispetto del corso d'acqua, nei pressi di via Venezia, località Oste, nel comune di Montemurlo (PO);
- la tubazione di scarico sarà interrata e si attesterà nella parte alta del tubo circolare in cls costituente il tombamento del Fosso Stregale. Lo scarico sarà del diametro di 250 mm, sigillato con collare il cls nel punto di innesto.
- sarà realizzato un sistema di stoccaggio dei volumi tramite tubazioni e pozzetto con bocca tarata di sezione circolare di diametro 100 mm al fine di scaricare la portata di 0,025 mc/s, stimata pari al contributo dello stato attuale. La tubazione di scarico a valle della bocca tarata è sovradimensionata ai fini manutentivi;
- verrà installato, a distanza maggiore di 4 metri dal manufatto del tombamento del Fosso Stregale, un sistema Imhoff per il trattamento reflui, che sarà allacciato alla fognatura comunale esistente nelle vicinanze;
- è prevista l'installazione di giochi per bambini, nel resede attuale della scuola, parzialmente ricadente nella fascia di rispetto. Tali manufatti saranno privi di rilevanza ai sensi dell'art. 137 legge 65/2014 e non saranno dotati di getti e/o massetti per il fissaggio a terra;
- è previsto il collegamento con la viabilità interna alla resede della scuola esistente, mediante realizzazione di percorsi pedonali, parzialmente ricadente nella fascia di rispetto, con caratteristiche di pronta amovibilità, senza parti cementate, conformi all'art. 137 della L.R. 65/2015;

DATO ATTO che il Fosso Stregale è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 55/2023, censito con MV25500;

DATO ATTO che per la concessione dell'area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi della particella 1095, al foglio di mappa n.27 del comune di Montemurlo, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- lo scarico dovrà attestarsi sul manufatto del tombamento del Fosso Stregale munito di clapet e sporgendo il minimo necessario per garantirne il funzionamento. L'innesto dovrà essere sigillato con collare in calcestruzzo;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità del tombamento e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con il corso d'acqua, dovranno essere eseguite in condizione meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;

- i materiali, i mezzi ed eventuali opere provvisorie interferenti con il corso d'acqua dovranno essere rimosse completamente, e le persone allontanate, a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o per rischio idrogeologico. Il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con il tombamento e la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### Manutenzione:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it) e [massimo.chiappi@regione.toscana.it](mailto:massimo.chiappi@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi adetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di

miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte

dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Nelle more dell'iter di approvazione della modifica dell'art. 33 del regolamento 60/R/16 di cui alla D.G.R.T. 1554/2022 che prevede a decorrere dall'annualità 2023 l'esonero del pagamento del canone da parte degli enti territoriali, il canone e la relativa imposta regionale non sono richiesti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio al Comune di Montemurlo, C.F. n. 00584640486, con sede legale in Montemurlo, Via Montalese 472/47, di concessione per realizzazione di uno scarico meteorico con immissione nel Fosso Stregale, tratto tombato, oltre a sistemazioni nella fascia di rispetto di 10 metri, nell'ambito della costruzione

di un asilo nido, esterno alla fascia di rispetto del corso d'acqua, nei pressi di via Venezia, località Oste, nel comune di Montemurlo (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16653 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: OGGETTO: Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex 1176/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775  
- Rinnovo Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Loc. Roselle individuato  
catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 48 particella 58, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018633



## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 05/10/2022 prot. 378682 dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2925 del 17/10/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) – Pratica SIDIT 101600/2020 (ex 1176/2010).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 31/07/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Roselle individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.48 particella n.58;
- il volume annuale è di 700 (settecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,5 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,02 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;
- dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2925 del 17/10/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Roselle, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.48 particella n.58, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 101600/2020 (ex 1176/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,5 (due virgola cinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,02 (zero virgola zero due) litri al secondo per un volume massimo di 700 (settecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 16/10/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**            **DISCIPLINARE CASANGELI LORIANA**  
*bfdadfe8f14f4221599ff9bcdcd9ec25e4e392778e485bc20179cbb6c0b7f7cd*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16655 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: RD 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3778 - Pratica SIDIT 2998/2023 Conclusione negativa del procedimento avviato per la richiesta di concessione idraulica per l'attraversamento aereo temporaneo di corso d'acqua identificato con il COD. TN 28239 con cavo elettrico BT nei pressi di via Fosdinovo Loc. Marina di Massa (Ms).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018539

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014";

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la L.R. n. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. n. 41/2018";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza presentata dalla persona fisica identificata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di richiesta di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla realizzazione di attraversamento aereo temporaneo di corso d'acqua identificato con il COD. TN 28239 con cavo elettrico BT nei pressi di via Fosdinovo Loc. Marina di Massa (Ms), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 103095 del 27/02/2023 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Massa Carrara al n. 733:

## ELENCO ELABORATI:

- Relazione Tecnica;
- Estratto planimetria catastale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa realizzazione di attraversamento aereo temporaneo di corso

d'acqua identificato con il COD. TN 28239 con cavo elettrico BT nei pressi di via Fosdinovo Loc. Marina di Massa (Ms) – Rif. Catastali Foglio 144 nei pressi dei mapp. 63-282-107;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori con bonifico del 27/02/2023 su IBAN IT89007600102800001031575820 intestato alla Regione Toscana, € 16,00 per marca da bollo virtuale su domanda e € 16,00 per marca da bollo virtuale su Decreto - valida perché il versamento è antecedente alla Circolare Prot. n. 124022 del 08/03/2023 "Imposta di bollo su istanze e atti amministrativi nelle materie di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Indicazioni per le modalità di versamento";

DATO ATTO che, valutata la completezza formale degli elaborati trasmessi relativi alla richiesta in oggetto, è stato dato avvio al procedimento ed è stato assegnato alla Pratica il n. 3778 –Pratica SIDIT 2998/2023;

CONSIDERATO che in data 09/03/2023 con nota Prot. n. 124818 sono state richieste integrazioni della documentazione tecnica, sollecitate con nota Prot. n. 196414 del 26/04/2023, senza ottenere risposta;

CONSIDERATO che prima di adottare il provvedimento negativo, alla luce delle suddette circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza, è stata aperta una fase di partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 con nota Prot. n. 261471 del 05/06/2023, cui non hanno fatto seguito osservazioni o controdeduzioni da parte dell'interessato volte a superare i rilievi formulati da questo Ufficio;

DATO ATTO che i termini assegnati sono ampiamente trascorsi senza che il Richiedente abbia posto in essere quanto richiesto al fine di consentire il proseguo del procedimenti di concessione;

CONSIDERATO che la verifica tecnica-amministrativa effettuata dal Responsabile del Procedimento si è conclusa con esito sfavorevole ai fini del rilascio della concessione;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procedente ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

#### DECRETA

1. la conclusione negativa del procedimento avviato e l'archiviazione dell'istanza di concessione di suolo del Demanio Idrico, per le ragioni espresse in narrativa, al richiedente identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione di attraversamento aereo temporaneo di corso d'acqua identificato con il COD. TN 28239 con cavo elettrico BT nei pressi di via Fosdinovo Loc. Marina di Massa (Ms) – Rif. Catastali Foglio 144 nei pressi dei mapp. 63-282-107, Pratica n. 3778 – Pratica SIDIT 2998/2023;
2. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente, tramite posta elettronica certificata al Tecnico incaricato;
3. di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati anagrafici*

*5b6b0a4c096752a305d82646ec66363bfc6f3af3b87dd5d4bd0d513690c4a7d0*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16657 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2890/2023-1918/2016; Codice locale n. 4462. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Casole d'Elsa, Località Capannino la Suvera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018591



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 04/04/2023 al numero protocollo 0168696 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Casole d'Elsa, Località Capannino La Suvera, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 78, particella n. 70 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0.004 l/s, per un fabbisogno di 130 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data la somma di € 180,82 (*centoottanta virgola ottantadue*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a

Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione versata per la concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque – Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 78, particella n. 70 in Comune di Casole d'Elsa, Località Capannino La Suvera per uso CIVILE, per una portata media di 0.004 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Siena con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 08/04/2008 per 15 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 08/04/2043;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 241,90 (*duecentoquarantuno virgola novanta*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Casole d'Elsa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*f9f151b8420be3be2957ade39e89e385a64da5a17f650a6a48681ce03ec09624*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16659 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Pergine Valdarno (AR), Località La Vignaccia , per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione.  
Procedimento/Pratica SiDIT n. 4485/2023-2757/2020 (Codice locale n. CSA2012\_00017)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018562

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 05/07/2023 al numero protocollo 32455 il richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di manifestazione di interesse alla conclusione del procedimento, avviato dalla Provincia di Arezzo a seguito della presentazione della istanza in data 04/05/2012, per la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Pergine Valdarno (AR), Località La Vignaccia nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 23, particella n. 412 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,04 l/s, per un fabbisogno di 1.360 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 28/07/2023 la somma di € 82,25

(euro ottantadue virgola venticinque centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato al foglio n. 23, particella n. 412 in Comune di Pergine Valdarno (AR), Località La Vignaccia per uso agricolo, per una portata media di 0,04 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 82,25 (euro ottantadue virgola venticinque centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pergine Valdarno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*95005790b99cf9224658e304a3ece19a94983fa6eb3bd2967aede6d8880b7f11*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16668 - Data adozione: 01/08/2023**

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 408559/2020 (Proc. 1171/2023) - T.U. 11/12/1933 n. 1775  
- Concessione di derivazione acqua da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Follonica (GR), al Foglio 20 particella 887, per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018644



## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 13/02/2023 prot. 0074983 da La Famiglia S.r.l. (CF 01658120538), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Follonica per uso civile - Pratica SIDIT n. 408559/2020 (Proc. 1171/2023);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 26/07/2023, dal Rappresentante dell’Impresa La Famiglia S.r.l., allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Via dell’Artigianato 429 individuato catastalmente nel Comune di Follonica (GR), al Foglio 20 particella 877;
- il volume annuale è di 350 (trecentocinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,15 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare a La Famiglia S.r.l. (CF 01658120538), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Follonica (GR), su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 20 particella 877, Pratica SIDIT n. 408559/2020 (Proc. 1171/2023);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,15 (zero virgola quindici) litri al secondo e una portata media annua di 0,01 (zero virgola zero) litri al secondo per un volume massimo di 350 (trecentocinquanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A           DISCIPLINARE LA FAMIGLIA S.R.L.*  
*6dd78b4b645d4c5fd5edcc06d2c938094424e107ac1ecb77a896dd9adc77eee8*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16716 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso misto agricolo/civile - Nuova concessione di prelievo da invaso Lago di Rezzano ubicato nel comune di Comune di Barberino di M.llo (FI), loc. Rezzano fraz. Galliano terreni NCT foglio 69 particella 195.Pratica: Sidit 411380-20; Locale 358. Derivazione superficiale ad uso misto agricolo/civile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018523

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le seguenti istanze prot. Genio Civile n°20047/100/OS/01 in data 10/08/2000460447; Amm.ne Prov.le FI n° 111024 del 24/08/2005 e prot. RT. n°460447 in data 11/12/2019 – Sidit 411380-22; Loc. 358 con la quale il Richiedente, come meglio identificato nell’allegato A, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso misto AGRICOLO-CIVILE mediante derivazione superficiale dal lago Rezzano, alimentato dal Fosso di Rignolla, posto in terreno nel Comune di Barberino di M.llo (FI) loc. Rezzano, sui terreni censiti al N.C.T foglio n. 69 particelle 195 di sua proprietà;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Barberino di M.llo (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/03/2023 come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sul BURT n.11 della Regione Toscana per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/03/2023;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del prelievo, conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 27/03/2023, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno di 188000 mc/anno, per uso Agricolo (168.728mc irriguo e 8322mc zootecnico) e uso Civile (10.950mc), per una portata media annua di concessione (PMA) di 5,96l/s, portata massima costante di 50 l/sec., destinata ad uso agricolo /civile;

DATO ATTO che, stante l'uso misto delle acque prelevate, la stessa Ditta richiede con nota prot. 142818 del 20/03/2023 il rilascio con il canone ad uso civile ovvero quello più oneroso che assorbe l'altra tipologia.

DATO ATTO che il Lago in oggetto è stato realizzato con Foglio di Condizioni in data 21/09/1964 con nota Rep. 8805 e collaudato in data 02/02/1971 da parte del Servizio Nazionale Dighe;

DATO ATTO che il Richiedente, come meglio identificato nell'allegato A:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 527,25 pari ad una annualità del canone;
- ha versato il contributo di € 40,00 ex art.7 RD 1775/1933;
- ha versato l'importo canone di € 527,25 per l'anno 2023;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio copia pagamento per € 64,00 a mezzo di F23 agli atti;
- in data 17/07/2023 ha sottoscritto in forma olografa il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di E.Q. "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche superficiali Pratica Sidit 411380-20, Locale 358 a favore del Richiedente, come meglio identificato nell'allegato A, per uso Agricolo (168.728mc irriguo e 8322mc zootecnico) e uso Civile (10.950mc), per un totale di 188.000mc, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di derivazione superficiale da lago Rezzano alimentato da Fosso della Rignolla su terreni nel Comune di Barberino di M.llo (FI) loc. Rezzano, censiti al N.C.T foglio n. 69 particella 195 di sua proprietà;
2. la concessione è valida per 20anni dalla data del Decreto di Concessione;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 17/07/2023 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 527,25;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*bca11d6311b56aa522ce50b5a81d069e662131e919be12a39b4b6681789c77d2*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16718 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3985 - Sidit n. 3901/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018636



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0326838 del 24/08/2022 (pratica

idraulica 3985 – n. SIDIT 3901/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico, i cui dati identificativi sono inseriti nella Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione Tecnica: VIAREGGIO-RT;
- Corografia generale: VIAREGGIO-PL;
- Planimetrie: VIAREGGIO-PL-SC-01\_GENIO; VIAREGGIO-PL-SC-02\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-03\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-04\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-05\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-06\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-07\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-08\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-09\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-10\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-11\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-12\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-13\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-14\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-15\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-16\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-17\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-18\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-19\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-20\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-21\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-22\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-23\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-24\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-25\_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-26\_GENIO;
- Sezioni tipo: VIAREGGIO-PL-SEZIONI TIPO GENIO;
- Particolari Costruttivi: VIAREGGIO-PL-PCO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Viareggio (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - o ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

## DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati afferenti alla Pratica idraulica n. 3985 – SIDIT 3901/2022;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Viareggio (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A            Dati identificativi tecnico*  
*40f66f22f545b61f4f65f29439a6773abec416d0d496c1817b88e42714de82e0*

*B            Elenco Attraversamenti*  
*60fe96fef7a7405aab8d973f06ea91b7345f7c2dd485f0fe091b915ee25d1691*

## ALLEGATO B

Id.	RIF. TAVOLA	NOME CORSO D'ACQUA	TIPOLOGIA INTERVENTO	Reticolo Idrografico	COORDINATE INTERVENTO (WGS84)
1	3	CANALE BURLAMACCA	N.3	TN37140	43.8701, 10.2718
2	7	FOSSO GUIDARIO	N.9	TN38114	43.8575, 10.2772
3	8	FOSSO GUIDARIO	N.2	TN38114	43.8523, 10.2806
4	8	FOSSO GUIDARIO	N.2	TN38178	43.8510, 10.2814
5	9	FOSSO GUIDARIO	N.2	TN38178	43.8500, 10.2821
6	9	FOSSO GUIDARIO	N.9	TN38236	43.8488, 10.2828
7	9	SENZA NOME	N.9	TN38235	43.8487, 43.8487
8	10	SENZA NOME	N.2	TN38355	43.8473, 10.2777
9	10	SENZA NOME	N.2	TN38355	43.8479, 10.2799
10	11	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.2	TN38991	43.8460, 10.2733
11	11	FOSSO LAMA LUNGA	N.2	TN38356	43.8469, 10.2761
12	14	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.9	TN38991	43.8434, 10.2746
13	15	SENZA NOME	N.9	TN38365	43.8465, 10.2844
14	17	SENZA NOME	N.9	TN38525	43.8440, 10.2859
15	17	FOSSO GUIDARIO	N.2	TN38962	43.8428, 10.2865
16	19	FOSSO GUIDARIO	N.3	TN38962	43.8399, 10.2881
17	21	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.2	TN38991	43.8355, 10.2786
18	22	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.9	TN38991	43.8342, 10.2793
19	22	SENZA NOME	N.9	TN38990	43.8342, 10.2794
20	22	SENZA NOME	N.9	TN38990	43.8342, 10.2795
21	22	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.9	TN39514	43.8332, 10.2799
22	22	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.9	TN39514	43.8332, 10.2800
23	23	SENZA NOME	N.7	TN38985	43.8342, 10.2877
24	23	SENZA NOME	N.9	TN38985	43.8342, 10.2882
25	23	SENZA NOME	N.2	TN38985	43.8344, 10.2893
26	23	SENZA NOME	N.2	TN38985	43.8344, 10.2896
27	24	FOSSO DELLA FONTANELLA (2)	N.2	TN39514	43.8323, 10.2807





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16730 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 6624/2022 - 4749/2022; Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Capraia e Limite, Località Podere Paradiso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018709

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 28-11-2022 al numero protocollo 460204 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Capraia e Limite, Località Podere Paradiso nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 17, particella n. 1104, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 555 del 17/01/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 315470 del 30/06/2023;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,27 l/s, per un fabbisogno di 8500 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 93,32 (*novantatre virgola trentadue*) a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica, ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 17, particella n. 1104 in Comune di Capraia e Limite, Località Podere Paradiso per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,27 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni venti con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 93,32 (*novantatre virgola trentadue*)

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Capraia e Limite;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*d7d2868ef7fc42a7f17a58fbccfa6c6549752ab66dcb79c73bf74b1d0d7765f4*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16732 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3922 (SIDIT n.3214/2023).  
Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Rio Bonazzera 2 (Fosso Laviello), in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU), occupata da uno scarico di acque di piovane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018672

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA LA L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014”.

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di cambio titolarità della concessione inoltrata dai soggetti cedenti e dai soggetti subentranti, di seguito denominati concessionari e i cui dati identificativi sono presenti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0214761 del 09.05.2023 e perfezionata con pec del 22/05/23 (prot. n. 0234749) del 24/05/23 (prot n.0240337), del 25/05/23 (prot.n.0242002) e del 01/06/23 (prot n. 0254816);

PRESO ATTO che l’oggetto dell’istanza è il cambio di titolarità della concessione (Pratica n.2943/VER) rilasciata dalla Provincia di Lucca, con Determinazione dirigenziale n.3629 del 07.08.2014, relativa all’occupazione di un’area demaniale, identificata al foglio 50 nei pressi del mappale 171, di pertinenza del Rio Bonazzera 2 (Fosso Laviello), in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU), occupata da uno scarico di acque piovane;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, richiesto dai soggetti subentranti è ammesso ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana è stabilito dalla D.G.R.T 1555/2022 in € 112,00;

PRESO ATTO che i soggetti richiedenti il subentro nella concessione hanno ottemperato al pagamento dei seguenti importi:

- € 75,00 di oneri istruttori, mediante bonifico bancario del 24.05.2023 su conto IBANIT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01210824453106 del 01/06/2023
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01220770101413 del 10/07/2023;

PRESO ATTO che i richiedenti, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, hanno costituito un deposito cauzionale per l'importo di € 112,00, intestato a Regione Toscana-Servizio Tesoreria, in data 11.07.2023;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

ACCERTATO l'assolvimento di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6 del Regolamento DPGR 60/R/2016 e la regolare corresponsione degli oneri concessori, come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3922 (SIDIT n.3214/2023);

DATO ATTO che i concessionari sono tenuti ad osservare le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le

predette opere senza autorizzazione, saranno tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO di confermare la scadenza originaria della concessione al 15/08/2033, come da atto dirigenziale n.3629 del 07.08.2014 rilasciato dalla Provincia di Lucca;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre il Settore competente può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che i Concessionari:

- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di accordare ai richiedenti, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione demaniale (ex pratica n.2943 VER), rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n.3629 del 07.08.2014, di un'area demaniale, identificata al foglio 50 nei pressi del mappale 171, di pertinenza del Rio Bonazzera 2 (Fosso Laviello), in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU), occupata da uno scarico di acque di piovane.



- di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 15/08/2033, come da atto dirigenziale n.3629 del 07.08.2014 della Provincia di Lucca e che il canone annuale che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana per l'area suddetta, è determinato, sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, in € 112,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita”;
- di dare atto che i concessionari dovranno inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
- di disporre che l'occupazione dell'area del Demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i concessionari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato dai soggetti cedenti (pratica n.2943/VER);
- di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti cedenti e subentranti, tramite indirizzo pec;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            dati identificativi dei soggetti cedenti e subentranti*  
*178328afe7f7ec908d26cc6010337dc445c0e69e9f86548ef2936676d03e51d6*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16734 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3383/2023-413816/2020; Codice locale n. 187. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Vicchio, Località I PIANI.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018716

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 28-04-2023 al numero protocollo 0200851 il richiedente, come meglio definito nell'Allegato A al presente Atto, ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Vicchio, Località I PIANI nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 82, particella n. 109 ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 14,90 l/s, per un fabbisogno di 470040 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato la somma di € 4189,78

(*quattromilacentoottantanove virgola settantotto*), a titolo di integrazione della cauzione già versata in occasione della concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente nella persona del legale rappresentante ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio definito nell'Allegato A al presente Atto, il rinnovo della concessione di acque sotterranee/superficiali tramite ACQUE SUPERFICIALI ubicato al foglio n. 82, particella n. 109 in Comune di Vicchio, Località I PIANI per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI, per una portata media di 14,90 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con, decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n. 4248 del 05/12/2013, e pertanto con nuova scadenza fissata al 31/12/2043;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 5431,53; (*cinquemilaquattrocentotrentuno virgola cinquantatre*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Vicchio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*a76f2393381ec5a324c86cb128cee583c8cb8628dde48af27641854cbfe1a889*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16748 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Arezzo, Località Loc. Libbia.  
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3944/2023-52908/2020 (Codice locale n. CSA2023\_00033).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018518

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 08/06/2023 al numero protocollo 0269436 il richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione da acque sotterranee pubbliche per uso agricolo per mezzo di un pozzo ubicato nel Comune di Arezzo, Località Libbia, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 43, particella n. 361;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,067 l/s, per un fabbisogno di 2.100 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 14/07/2023 la somma di € 83,55 (*euro ottantatré virgola cinquantacinque centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del



pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 43, particella n. 361 in Comune di Arezzo, Località Loc. Libbia per uso agricolo, per una portata media di 0,067 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 83,55 (*euro ottantatré virgola cinquantacinque centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*63f25c69d4a50ee11f8227c9733d38a82b55344924f1f75a82d00eeb90a5dc09*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16749 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3851, pratica Sidit n.3046/2023. Concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza di un corso d'acqua senza nome che ha il codice TN35136 che verrà occupata da uno scarico di acque reflue, in prossimità della part. 1053 f. 48 del Comune Camaiore (LU) e della part. 492 f. 7 del Comune Viareggio (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018703

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di concessione inviata dalla SIRTAM S.p.A., di seguito denominata "concessionario", con sede legale a Pistoia in via Enrico Fermi n. 93, c.f./P.I. 01494470477, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n°0170606 e n° 0171251 del 05/04/2023, perfezionata con pec n°0179291 del 12/04/2023, con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

-relazione tecnica-descrittiva e relazione idraulica, piano prevenzione e gestione acque meteoriche, tav. 2B: inquadramento territoriale, tav. 3B: planimetria generale, tav. 6B: planimetria schema smaltimento area, tav. 8B: verifiche standard: parcheggi, accessibilità, superfici e sistemazione a verde, tav. 14B: planimetria scarico e cartografia varia, documentazione fotografica, elaborato grafico: planimetria e sezione punto di scarico finale del lotto, documentazione fotografica particolare punto di scarico finale del lotto;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 75,00, con bonifico del 12/04/2023 su IBAN IT89007600102800001031575820 intestato alla Regione Toscana

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante marca da bollo da € 16,00 che ha l' Id. 01211422546664 e la data del 17/03/2023

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante marca da bollo da € 16,00 che ha l' Id. 01211422515826 e la data del 14/04/2023;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico di acque reflue dilavanti nel corso d'acqua senza nome che ha il codice TN35136, in prossimità della part. 1053 f. 48 del Comune Camaione e della part. 492 f. 7 del Comune Viareggio;

PRESO ATTO che lo scarico tratterà una serie di acque (acque reflue assimilate a domestiche dalle attività di ristorazione/bar e servizi igienici vari, acque reflue derivanti da autolavaggio, acque reflue meteoriche contaminate) provenienti dall'attività svolta all'interno del nuovo impianto di distribuzione carburanti che verranno tutte adeguatamente trattate e depurate prima di riversarsi nel corso d'acqua superficiale;

PRESO ATTO che la tubazione di scarico sarà in pvc con diametro 300mm. e scaricherà nel fosso catastale sito in prossimità del vertice est di confine del lotto, individuato dalla particella n. 1053 del foglio n. 48 in località Bocchette nel Comune di Camaione (LU);

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3851, pratica SIDIT n.3046/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato dalla SIRTAM S.p.A. ha dichiarato la compatibilità idraulica dell'intervento, ai sensi della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che alla società richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto, con pec prot n. 0211284 del 05/05/2023, il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con prot. n. 0326929 il 05/07/2023:

- € 201,33 (rateo o 8/12 mensilità) canone anno 2023,
- € 100,67 di imposta regionale anno 2023,

PRESO ATTO che la SIRTAM S.p.A., al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito, in data 05/07/2023, mediante bonifico bancario, una cauzione, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento 60/R/2016, di € 302,00;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni, a partire dalla data del presente decreto, come stabilito al comma 8 art. 4 della L.R. 50/2021, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

il Concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltreché dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell' area ed individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell' area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l' area e/o il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata;

**PRESCRIZIONI TECNICHE**

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente decreto;

-l'autorizzazione idraulica, di cui al presente decreto, ha validità 3 anni, dalla data del presente decreto;

-durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

-durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

-tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

-al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive dell'alveo che sulle viabilità di accesso;

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

-le acque di scarico non dovranno provocare interrimento dell'alveo del corso d'acqua e dovranno provenire esclusivamente dal solo impianto di distribuzione carburanti;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) opere difformi da quanto asseverato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

DATO ATTO che il canone demaniale che SIRTAM S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla regione Toscana, per l'occupazione della suddetta area, è determinato in € 302,00, sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di rilasciare a SIRTAM S.p.A., con sede legale a Pistoia in via Enrico Fermi n. 93, c.f. / P.I. 01494470477, in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato che verrà occupata da uno scarico di acque reflue dilavanti nel corso d'acqua senza nome che ha il codice TN35136, in prossimità della part. 1053 f. 48 del Comune Camaione e della part. 492 f. 7 del Comune Viareggio;

- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 9, a decorrere dalla data del presente decreto e che il canone annuale di concessione, che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana è di € 302,00 importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

- di stabilire che il concessionario debba rispettare gli obblighi, le condizioni e le clausole individuate in narrativa e alle quali sono vincolate sia la concessione che l'autorizzazione;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e dell'art. 4 comma 1 lettera b del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 42/R/2018, i lavori per la realizzazione dello scarico delle acque provenienti dall'attività svolta all'interno del nuovo impianto di distribuzione carburanti, come descritti nella documentazione tecnica allegata all'istanza firmata dall'ing. Francesco Ladu;

- di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla del presente decreto mentre l'autorizzazione idraulica ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto;



- di trasmettere per via telematica il presente provvedimento alla SIRTAM S.p.A. e al tecnico incaricato;
- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16751 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3814, pratica Sidit n. 3181/2023. Concessione di un'area appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua che ha il codice TN18305 che verrà occupata da uno scarico di acque reflue industriali in località Acquabianca nel comune di Minucciano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018708

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Menegoni s.r.l., di seguito denominata "concessionario", P.Iva/c.F.00499700078 con sede legale in via Arberaz n.5 a Chambave (AO), acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°155593 il 28.03.2023 con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato dalla società;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 100,00, mediante due bonifici del 27.03.2023 (€ 84,00) e del 12.03.2023 (€ 16,00) (su IBAN IT89007600102800001031575820 intestato alla Regione Toscana
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante bonifico bancario,
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante marca da bollo da € 16,00 che ha l' Id. 01201683256220 e la data del 25/10/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua che ha il codice TN18305 in località Acquabianca nel comune di Minucciano (LU), occupate da cinque attraversamenti (esistenti) a raso di viabilità di servizio al sito estrattivo e da uno scarico di acque reflue industriali da realizzare;

CONSIDERATO che il Comune di Minucciano, con nota (prot. n. 2337 del 15/04/2023) acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 185608 in data 17/04/2023, ha rappresentato la volontà di chiedere in concessione la stessa area demaniale chiesta dalla Menegoni S.r.l., in quanto *ha natura pubblica o in ogni caso è certamente di uso pubblico*;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra, è possibile rilasciare alla Menegoni s.r.l. solo l'area demaniale interessata dallo scarico di acque reflue industriali che verrà realizzato con tubo corrugato del diametro di circa cm 10 e recapiterà le acque nel TN18305 nel punto avente le seguenti coordinate WGS84 N= 44.131471° - E= 10.237830°, nei terreni identificati catastalmente al Foglio 513 mappale 2576 del NCEU del Comune di Minucciano;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3814, pratica SIDIT n.3181/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni, a partire dalla data del presente decreto, come stabilito al comma 8 art. 4 della L.R. 50/2021, la durata della concessione che potrà

essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

il Concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltreché dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell' area ed individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell' area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l' area e/o il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente decreto;
- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente decreto, ha validità 3 anni, dalla data del presente decreto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del TN18305 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale

per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Minucciano come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive dell'alveo che sulle viabilità di accesso;

-dovranno essere utilizzato preferibile di mezzi d'opera leggeri;

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento e la società concessionaria dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) opere difformi da quanto asseverato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla regione Toscana per l'occupazione della suddetta area è determinato in € 302,00, sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita.

CONSIDERATO che alla società richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto, con nota prot n. 0324264 in data 05/07/2023, il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con prot. n.0324264 il 05/07/2023:

- € 151,00 di canone (rateo anno 2023),
- € 75,50 di imposta regionale anno 2023,

PRESO ATTO che il concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito, in data 04.07.2023, mediante bonifico bancario, una cauzione, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento 60/R/2016, di € 302,00;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di rilasciare alla Menegoni s.r.l., P.Iva/c.F.00499700078 con sede legale in via Arberaz n.5 a Chambave (AO), la concessione di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico di acque reflue industriali che verrà realizzato con tubo corrugato del diametro di circa cm 10 e recapiterà le acque nel TN18305 nel punto avente le seguenti coordinate WGS84 N= 44.131471° - E= 10.237830°, nei terreni identificati catastalmente al Foglio 513 mappale 2576 del NCEU del Comune di Minucciano;

- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 9, a decorrere dalla data del presente decreto e che il canone annuale di concessione, che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana è di € 302,00, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

- di stabilire che il concessionario debba rispettare gli obblighi, le condizioni e le clausole individuate in narrativa e alle quali sono vincolate sia la concessione che l'autorizzazione;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e dell'art. 4 comma 1 lettera b del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 42/R/2018, i lavori per la realizzazione dello scarico come descritti nella documentazione tecnica allegata all'istanza firmata dal tecnico incaricato dalla società;

- di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla del presente decreto mentre l'autorizzazione idraulica ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto;

- di trasmettere per via telematica il presente provvedimento alla Menegoni s.r.l. e al tecnico incaricato;
- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16753 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3365/2023 - 4885/2016; Codice locale n. 4575. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località VIA DEI PLATANI N. 3.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018733

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 20-04-2023 al numero protocollo 0191606 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Poggibonsi, Località VIA DEI PLATANI N. 3 nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 50, particella n. 178 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,002 l/s, per un fabbisogno di 60 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 181,93 (*centoottantuno virgola novantatré*), a titolo di integrazione della cauzione già versata in occasione della concessione

originaria,, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 50, particella n. 178 in Comune di Poggibonsi, Località VIA DEI PLATANI N. 3 per uso CIVILE, per una portata media di 0,002 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da PROVINCIA DI SIENA con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 15/05/2008 e pertanto con nuova scadenza fissata al 15/05/2043;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 241,40 (*duecentoquarantuno virgola quaranta*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*452789e42f27cb3ae926ccf6caf9e4142ded020d962fde5e600e1ab70e66e212*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16754 - Data adozione: 03/08/2023**

Oggetto: L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 3316 /2023 - Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per l'attraversamento del Canale Rogio (TN39690) e per gli interventi previsti nella fascia di rispetto del corso d'acqua con codice identificativo TN43672, per la realizzazione della ciclovia di interesse regionale Lucca Pontedera - Tratto Lucca Capannori denominato "Dalle Fonti alle Fontane", in Comune di Capannori (LU).  
Richiedente: Comune di Lucca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018757

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione del Comune di Lucca, con sede legale in Via Santa Giustina 6, Lucca, codice fiscale 00378210462, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n. 0189840 del 19/04/202, successivamente integrata con documentazione pervenuta con Prot. n. 359263 del 24/07/2023;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata all’istanza il numero di pratica SIDIT 3316 /2023;

DATO ATTO che l'istanza del Comune di Lucca, in qualità di Ente attuatore, è riferita al progetto degli interventi previsti nel Comune di Capannori (LU), per l'Attuazione delle ciclovie di interesse regionale Ciclovie Lucca Pontedera – Tratto Lucca Capannori denominato “Dalle Fonti alle Fontane” e che la documentazione complessivamente acquisita è composta dai seguenti elaborati, afferenti al progetto esecutivo:

- Relazione illustrativa – Variante 1 – Luglio 2023;
- Relazione interferenze reticolo idraulico – luglio 2023;
- Planimetria generale – Interferenze reticolo idraulico;
- Elaborato 2 a - Inquadramento territoriale;
- Elaborato 2b – Planimetrie e Sezioni Stato attuale;
- Elaborato 3 – Planimetrie e sezioni Stato modificato;
- Tavola 17A, 18 A (Stato attuale - Variante 1 -giugno 2023);
- Tavole n. 14B, 15, 16, 17D, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (stato modificato – Variante 1 -giugno 2023);

RILEVATO che il progetto prevede, nel tratto di competenza, la realizzazione di una pista ciclabile per la valorizzazione dell'acquedotto del Nottolini, riferito al tratto ricadente nel Comune di Capannori (LU), (in corrispondenza del Foglio 84 particelle 371, 372, 373, 379 - Foglio 92 particelle 278, 981), dove sono previsti i seguenti interventi:

- realizzazione della pista ciclabile, il cui fondo stradale è previsto in terra stabilizzata e/o asfalto natura, sul sentiero pedonale già esistente che si sviluppa parallelamente al corso d'acqua d'acqua indicato con codice identificativo TN43672, ad eccezione dei tratti che interferiscono con la viabilità stradale (asfalto);
- restauro della spalla sinistra del ponte sul Canale Rogio e delle relative rampe di raccordo, restauro delle balaustre ottocentesche esistenti e della pavimentazione, senza modifiche dimensionali e di forma dell'attraversamento preesistente;

CONSIDERATO che il tracciato della ciclovie di progetto prevede l'utilizzo di aree di Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico tramite l'utilizzo del ponte esistente sul Canale Rogio per il quale è necessario acquisire la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 c. 2 della L.R. 41/2018, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) sono consentiti gli itinerari ciclopedonali;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione relativa all'attraversamento sopra citato si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei

lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere di cui trattasi presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'esecuzione dei lavori e per l'utilizzo dell'area demaniale tramite il ponte esistente sul Canale Rogio, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lo scavo per la realizzazione del pacchetto di fondazione della pista non dovrà compromettere le attuali condizioni di stabilità della sponda del corso d'acqua identificato con codice TN43672;
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della L.R. 41/2018, prima che l'itinerario ciclopedonale sia fruibile dovranno essere adottate nel Piano comunale di protezione civile misure per regolare l'utilizzo dello stesso in caso di eventi alluvionali;
- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo materiali di risulta;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua e al servizio di pronto intervento del corso d'acqua;
- eventuali danni arrecati alla pista in seguito ai lavori di manutenzione del corso d'acqua non saranno imputabili all'Ente manutentore, né alla Regione Toscana;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sulle opere idrauliche. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tali operazioni;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente;



- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso previo accordo con il presente Settore;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere e l'utilizzo delle aree indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attendendo che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;

- la manutenzione della sede ciclabile compresi gli interventi sulla vegetazione, comprendenti lo sfalcio e la potatura delle interferenze per mantenere la sede della ciclovia libera da vegetazione saranno eseguite a totale cura e spese del Concessionario;

- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle opere idrauliche imputabile alla presenza della pista, è da ritenersi a carico del concessionario stesso;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a tenere indenne il Settore Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione della ciclovia e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

#### DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

- la concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego;

#### REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

c) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

d) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fatti-specie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE:

- ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 il soggetto richiedente essendo ente pubblico e trattandosi di realizzazione di ciclo-pista è esonerato dal pagamento del canone;

CAUZIONE:

- come stabilito nel Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, nel suo testo vigente, all'art. 31, comma 4bis nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo di Euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Lucca, con sede legale in Via Santa Giustina 6, Lucca (LU), codice fiscale 00378210462, della Concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, relativa all'attraversamento del Canale Rogio per la realizzazione della ciclovia di interesse regionale Lucca Pontedera – Tratto Lucca Capannori denominato "Dalle Fonti alle Fontane", nel Comune di Capannori (LU);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere compresi i lavori nella fascia di rispetto del corso d'acqua con codice identificativo TN43672, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95,96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che il presente atto è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di notificare il presente atto al Richiedente tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 464 del 18-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16756 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione 4576 EX.853 SI Sidit: Pratica 4887/2016 - Procedimento 1830/2023. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località FOSCI. Derivazione n. RT202304040900440000001932071161557A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD018732

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 08-03-2023 al numero protocollo 124032 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Poggibonsi, Località FOSCI nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 19, particella n. 130 ad uso CIVILE, di proprietà come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,04 l/s, per un fabbisogno di 1261 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE ;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 190,50 (*centonovanta virgola cinquanta*) a

titolo di integrazione della cauzione versata per la concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque – Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 19, particella n. 130 in Comune di Poggibonsi, Località FOSCI per uso CIVILE, di proprietà come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per una portata media di 0,04 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da PROVINCIA DI SIENA con Disposizione Dirigenziale n. 610 del 12/05/2008) e pertanto con nuova scadenza fissata al 12/05/2043;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 249,97 (*duecentoquarantanove virgola novantasette*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*8bc5dd6a51ea8a361b903d938b2250b272536e17bc2b2c966d003db28091648e*

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di piè di pagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**